



**SAPIENZA**  
UNIVERSITÀ DI ROMA

**MASTER UNIVERSITARIO DI SECONDO LIVELLO**  
**IN**  
**DIRITTO PRIVATO EUROPEO**  
**Direttore: Prof. Guido Alpa**

**La scelta della legge applicabile ai contratti di vendita *on line*  
stipulati con consumatori residenti in altri stati membri:  
*il forum shopping* di Amazon.**

**Candidato:**

**Alessandro Ricci**

*La scelta della legge applicabile ai contratti di vendita on line stipulati con consumatori residenti in altri stati membri: il forum shopping di Amazon.*

*Commento a Corte giustizia UE, sez. III, 28/07/2016, C-191/15*

*Verein für Konsumenteninformation (VKI) c. Amazon EU Sàrl*

## INDICE

1.	<b>Il caso: Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sez. III, 28.07.2016, n. 191 (causa C-191/15). Verein für Konsumenteninformation (VKI) c. Amazon EU Sàrl.</b>	<i>pag. 3</i>
2.	<b>Le questioni.</b>	
2.1	<b>Il trattamento di dati personali effettuato nel contesto delle attività di uno stabilimento del responsabile del trattamento nel territorio dello stato Ue. Rinvio.</b>	<i>pag. 5</i>
2.2	<b>La scelta della legge applicabile ai contratti di vendita on line stipulati con consumatori residenti in altri Stati membri.</b>	<i>pag. 7</i>
3.	<b>I richiami all'effettività del senso comune posti dall'Avvocato Generale: l'impressione erronea (<i>false impression</i>) del consumatore medio (<i>average consumer</i>).</b>	<i>pag. 13</i>
4.	<b>Le possibili ripercussioni sui comportamenti delle parti dei contratti di vendita online: protezione individuale e protezione collettiva.</b>	<i>pag. 14</i>
5.	<b>Considerazioni conclusive, anche con riferimento al contesto italiano.</b>	<i>pag. 17</i>
6.	<b>Bibliografia.</b>	<i>pag. 19</i>
7.	<b>Il testo della sentenza.</b>	<i>pag. 21</i>

*Ma no, ormai [l'avvocato] Canal, studiando le clausole d'un contratto che facesse al caso, stava prendendo gusto a prevedere tutte le possibili inadempienze dell'impresario, e a premunirsi con clausole più complicate, cauzioni, fermi, garanzie d'ogni genere. Allungava e torceva il viso in smorfie e strabuzzamenti, si grattava la capigliatura spettinata, costellava d'appunti i fogli davanti a sé. - Ve lo faccio io, un contratto apposta per Caisotti, un contratto da non sgarrare d'un millimetro... un contratto da non poterne uscire neanche col pensiero...- e ridacchiava, quasi appallottandosi nella poltrona, all'idea d'un contratto spinoso come un istrice.*

*E poi, con uno scettico scrollar di spalle: - Per quel che servono i contratti, naturalmente.*

ITALO CALVINO, *La speculazione edilizia*

**1. Il caso: Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sez. III, 28.07.2016, n. 191 (causa C-191/15). Verein für Konsumenteninformation (VKI) c. Amazon EU Sàrl.**

*Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamenti (CE) n. 864/2007 e (CE) n. 593/2008 – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Contratti di vendita on line stipulati con consumatori residenti in altri Stati membri – Clausole abusive – Condizioni generali contenenti una clausola di scelta del diritto applicabile che designa il diritto dello Stato membro in cui ha sede l'impresa – Determinazione della legge applicabile per valutare il carattere abusivo delle clausole di tali condizioni generali nell'ambito di un'azione inibitoria.<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> La massima è riportata dalla banca dati ufficiale Infocuria - Giurisprudenza della Corte di giustizia, <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=it&td=ALL&num=C-191/15>. In Italia, un contributo alla diffusione della sentenza è stato dato anche dal Consiglio Nazionale Forense, sul sito web istituzionale [www.consiglionazionaleforense.it](http://www.consiglionazionaleforense.it), alla

Il *thema decidendum* oggetto della sentenza in commento si condensa nella questione della esatta individuazione della legge applicabile alle prassi contrattuali del commercio elettronico.

La sentenza sviluppa anche un secondo tema, connesso e forse non meno importante, relativo all'individuazione della legge applicabile al trattamento dei dati personali dei consumatori nelle vendite online.<sup>2</sup>

Per scelta espositiva, in questa sede si è ritenuto di sviluppare il primo argomento, con soli brevi cenni al secondo, contenuti al paragrafo 2.1.

Il principio stabilito dalla Corte in materia di legge applicabile alla vendite online, può essere riportato in questi termini: la direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretata nel senso che una clausola rientrante nelle condizioni generali di vendita di un professionista, che non sia stata oggetto di negoziato individuale, secondo la quale la legge dello Stato membro in cui ha sede tale professionista disciplina il contratto stipulato mediante commercio elettronico con un consumatore, è abusiva quando induce in errore tale consumatore dandogli l'*impressione* che al contratto si applichi soltanto la legge di detto Stato membro, senza informarlo del fatto che egli dispone inoltre della tutela assicurategli dalle disposizioni imperative della legge che sarebbe applicabile in assenza di siffatta clausola, cosa che spetta al giudice nazionale verificare alla luce di tutte le circostanze rilevanti.

La Corte ha aderito pienamente alle conclusioni dell'Avvocato Generale, presentate il 2 giugno 2016.<sup>3</sup>

Il fatto che ha condotto alla manifestazione di questo principio è il seguente ed ha visto contrapposti in giudizio un'associazione per l'informazione dei consumatori austriaca con base a Vienna (*Verein für Konsumenteninformation*, in breve VKI) ed Amazon, società assai nota nel mondo nel campo delle vendite online.<sup>4</sup>

Una società filiale (*subsidiary*) di Amazon, denominata Amazon EU è società stabilita in Lussemburgo ed attiva anche in Austria con un sito internet con un dominio con estensione «.de». La società, rivolgendosi direttamente ai consumatori austriaci, senza avere sede o filiale nello Stato membro, inseriva in modo sistematico, nelle condizioni generali

---

sezione «Documenti». La rilevanza della controversia è stata colta sul versante internazionale ancora prima che la sentenza venisse emanata, quando la causa era ancora *pending*: ad es. S. PEERS, *EU justice and home affairs law, Volume II: criminal law policing and civil law*, Oxford EU Law Library, Oxford University Press, 4th edition, 2016, p. 364 e 376.

<sup>2</sup> A questo secondo tema, curiosamente, il massimatore ufficiale ha ritenuto meritevole di non fare nemmeno un cenno.

<sup>3</sup> Le conclusioni dell'Avvocato Generale (Henrik Saugmandsgaard Øe) sono disponibili sempre sul sito Infocuria, stesso indirizzo web.

<sup>4</sup> Una primissima disamina della sentenza all'indomani della sua pubblicazione, nei termini che qui si riportano, è in M. CASTELLANETA, *E-commerce: abusive le clausole standard se risultano ingannevoli*, Il Sole 24 Ore, 29/08/2016.

contrattuali, alcune regole nelle quali precisava di non riconoscere clausole «difformi apposte dal cliente».

Inoltre, nel caso di pagamento «vista fattura» Amazon EU si riservava di scambiare dati con altre imprese del gruppo e di utilizzare i calcoli probabilistici per la valutazione del rischio di inadempimento raccolti da una società tedesca.

L'associazione VKI ha avviato un'azione collettiva chiedendo, con apposita azione inibitoria, un'ingiunzione sull'utilizzo di queste clausole.

Il giudice di primo grado ha accolto la richiesta, ma in appello la decisione è stata annullata, sicché la Corte suprema austriaca (*Oberster Gerichtshof*), prima di pronunciarsi, ha ritenuto necessario sottoporre alla Corte di Lussemburgo la questione su quale sia la legge da applicare alle azioni inibitorie e alle clausole contrattuali. E la Corte di Giustizia si è pronunciata come sopra si è illustrato.

Sulla rete internet, quando ancora la causa non era stata decisa dalla Corte di Giustizia, v'è chi precocemente aveva messo in luce come, a monte, vi fosse un chiaro caso di *forum shopping* contrattuale attuato dal colosso del commercio elettronico Amazon, desumibile dall'inserimento di una previsione unilaterale sull'applicazione, ai contratti, della legge di uno specifico stato membro, diversa da quella del paese in cui si trova l'acquirente.<sup>5</sup>

Nella disamina delle questioni trattate nella sentenza, che seguirà, è questo a nostro avviso l'aspetto che emerge come più interessante da sottolineare, per metterlo quindi a confronto con le reazioni alla sentenza stessa provenienti dal mondo dei professionisti venditori online, considerato che il punto di vista dei consumatori è già ben rappresentato dall'associazione attrice VKI.

## **2. Le questioni.**

### **2.1 Il trattamento dei dati personali effettuato nel contesto delle attività di uno stabilimento del responsabile del trattamento nel territorio dello stato Ue. Rinvio.**

L'associazione dei consumatori VKI ha sollevato la questione inerente all'interpretazione della direttiva in materia di privacy, che a partire dal 28 maggio 2018 sarà abrogata e sostituita dal nuovo regolamento generale sulla

---

<sup>5</sup> NOTA REDAZIONALE, *Case C191/15, Verein für Konsumenteninformation – Amazon's unfair online forum shopping*, Eu Law Radar, Monitoring references to the Court of Justice of the European Union, <http://eulawradar.com>, 1/06/2015. Altri ha posto in evidenza la malizia di Amazon di nascondere la clausola sulla *choice of law* nei meandri delle condizioni generali di contratto: così NOTA REDAZIONALE, *Hiding choice of law in the small print...Verein für Konsumenteninformation v Amazon EU Sarl (Case C191/15)*, <http://www.stjohnschambers.co.uk>, 19/09/2016.

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (Regolamento 2016/679).

Il punto controverso è se Amazon EU, situata in Lussemburgo e soggetta alla legge di questo stato membro, possa direttamente applicare il diritto lussemburghese in materia di protezione dei dati personali in relazione ai contratti di vendita online stipulati con consumatori che hanno sede in Austria, oppure se Amazon EU debba necessariamente rispettare nella stessa materia la legislazione austriaca.

Secondo l'art. 4 della direttiva 95/46, va preliminarmente ricordato, la legislazione nazionale in materia di privacy si applica al trattamento dei dati personali effettuato nel contesto delle attività di uno stabilimento del responsabile del trattamento nel territorio dello stato Ue. Qualora uno stesso responsabile del trattamento sia stabilito nel territorio di più Stati dell'Unione, esso deve adottare le misure necessarie per assicurare l'osservanza, da parte di ciascuno di tali stabilimenti, degli obblighi stabiliti dalla legge nazionale applicabile.

Il termine «stabilimento» viene inteso anche con il significato di qualsiasi attività reale ed effettiva, anche minima, esercitata tramite una stabile organizzazione.

La Corte, dopo aver assunto che la legge del Lussemburgo vada sempre applicata nei contratti tra Amazon EU ed i suoi clienti, ha chiarito che il trattamento di dati personali effettuato da un'impresa di e-commerce è disciplinato dal diritto dello Stato membro verso il quale questa impresa dirige le proprie attività, qualora sia accertato che tale impresa proceda al trattamento dei dati nel contesto delle attività di uno stabilimento situato in un diverso Stato membro. È compito del giudice nazionale determinare quindi se Amazon EU effettui il trattamento dei dati personali nel contesto delle attività di uno stabilimento situato in uno Stato membro diverso dal Lussemburgo.<sup>6</sup>

Per meglio coglierne la portata effettiva, il principio stabilito dalla Corte potrebbe essere forse meglio compreso ipotizzando di riferirlo al contesto italiano. Si può affermare infatti che, secondo la sentenza, se le attività svolte dal professionista sono destinate a produrre effetti in Italia, deve essere sempre applicata la legge italiana (anche sul piano rimediabile), ancorché il professionista che vende online non disponga di sedi fisiche nel nostro Paese. In questo si coglie in tutta la sua evidenza il parallelismo con il principio che la Corte ha applicato con riferimento alle clausole relative alla legge applicabile al contratto di vendita online.

Nello svolgere il proprio ragionamento, la Corte richiama la propria precedente giurisprudenza, citando la sentenza *Google Spain* del 2012, in cui operò un'interpretazione estensiva della nozione di stabilimento, attuata

---

<sup>6</sup> Peraltro, è interessante rilevare, l'Avvocato Generale ha ritenuto di dover precisare che ad Amazon EU non è possibile fornire un servizio post-vendita ai clienti austriaci senza che questo coinvolga attività di trattamento dei dati personali.

per ritenere assoggettabile il trattamento effettuato da Google alla legislazione europea in materia di protezione dei dati personali.<sup>7</sup>

Nella fattispecie odierna, invece, tale estensione non sembra ugualmente operabile, visto che, pur non potendosi applicare la legge sulla protezione dei dati personali austriaca a causa dell'assenza di uno stabilimento fisico sul territorio austriaco, trova in ogni caso applicazione la legge sulla protezione dei dati di un altro Stato membro, ossia del Lussemburgo. Ne consegue, secondo la Corte, che i dati personali trattati risultano comunque comunque protetti dalla normativa europea in materia di privacy.

Il giudice comunitario richiama anche la sentenza *Weltimmo* del 2015, affermando che il trattamento dei dati personali nel contesto delle attività di uno stabilimento è disciplinato dalla legge dello Stato membro nel cui territorio si trova tale stabilimento, ed in sostanza confermando il tenore della decisione.<sup>8</sup>

Considerata la palese insufficienza di questi brevi accenni, si rinvia ai primi commenti su tale aspetto della sentenza *VKI c. Amazon EU* comparsi sulla pubblicistica elettronica soprattutto internazionale.<sup>9</sup>

## **2.2 La scelta della legge applicabile ai contratti di vendita on line stipulati con consumatori residenti in altri Stati membri.**

L'interrogativo sul quale il giudice austriaco aveva chiesto alla Corte di Giustizia di pronunciarsi era se presenti carattere abusivo ai sensi della direttiva 93/13 una clausola contrattuale che designi, quale legge applicabile a un contratto concluso mediante commercio elettronico, quella dello Stato

---

<sup>7</sup> Causa C-131/12, *Google Spain SL, Google Inc. c. Agencia Española de Protección de Datos, Mario Costeja González*. Si può vedere la breve annotazione di M. CONSONNI, *Il diritto all'oblio per la Corte di Giustizia Europea nella recente decisione del caso Google Spain*, in *Il Sole 24 Ore, Diritto24*, 23/06/2014.

<sup>8</sup> Causa C-230/14, *Weltimmo s. r. o. c. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság*.

<sup>9</sup> Si possono considerare ad esempio i seguenti contributi: L. WOODS, *Data protection: the CJEU clarifies the applicable law and jurisdiction*,; *Case Law, CJEU: VKI v Amazon, Which data protection and consumer law applies to Amazon?*, comparsi entrambi su EU Law Analysis, <http://eulawanalysis.blogspot.it>, rispettivamente il 13.10.2016 ed il 24/08/2016; C. O'DONOGHUE, T. C. EVANS, *CJEU Attorney General opinion seeks to restrict the interpretation of 'establishment'*, ReedSmith, [www.technologylawdispatch.com](http://www.technologylawdispatch.com), 14/07/2016; I. FOSSATARO, *Protezione dei dati e diritto di stabilimento: il caso Amazon*, <http://www.technolawgies.com/amazon-establishment>, 26/06/2016; A. VAN DUIN, *«Günstige Preise»: Advocate General's opinion in Amazon EU case (C191/15)*, [www.recent-ecl.blogspot.com/](http://www.recent-ecl.blogspot.com/), 3/6/2016, ove si analizza la reciproca influenza (*interplay*) del principio espresso dalla Corte con il Regolamento 2016/679; T. VAN CANNEYT, *VKI v Amazon – yet another episode in the applicable law saga*, <http://www.fieldfisher.com>, 17/06/2016; D. KELLEHER, *Which EU DPA should supervise Amazon?*, *The Privacy Advisor*, <https://iapp.org/news/>, 26/07/2016.

membro della sede del professionista. Il percorso espositivo seguito nella propria risposta ha una scansione lineare.

*In primis*, la Corte ha stabilito che la legge da applicare all'azione inibitoria avviata ai sensi della direttiva 2009/22 (provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori), in conseguenza di un utilizzo di clausole abusive contrattuali nel commercio elettronico, va determinata in base al regolamento n. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II). In particolare, debbono applicarsi le disposizioni sulla concorrenza sleale (art. 6) del regolamento Roma II, che comportano il richiamo alla legge del Paese in cui sono lesi o rischiano di essere lesi i rapporti di concorrenza o gli interessi collettivi dei consumatori.

Infatti, si argomenta, i regolamenti n. 593/2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) e n. 864/2007, su quella relativa alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II), devono essere interpretati come segue, fermo il rispettivo campo di applicazione, stabilito, in ciascun regolamento, all'art. 1, par. 3:<sup>10</sup>

- la legge applicabile ad un'azione inibitoria, diretta contro l'impiego di clausole contrattuali asseritamente illecite da parte di un'impresa avente sede in uno Stato membro stipulante contratti di vendita online con consumatori residenti in altri stati membri e, in particolare, nello Stato del giudice adito, deve essere determinata in conformità all'art. 6, par. 1 («Contratti conclusi da consumatori»), del regolamento Roma II. In base a tale disposizione, fatte salve le specifiche previsioni relative ai contratti di trasporto e di assicurazione (artt. 5 e 7), un contratto concluso da una persona fisica per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività commerciale o professionale («il consumatore») con un'altra persona che agisce nell'esercizio della sua attività commerciale o professionale («il professionista») è disciplinato dalla legge del paese nel quale il consumatore ha la residenza abituale, a condizione che il professionista: a) svolga le sue attività commerciali o professionali nel paese in cui il consumatore ha la residenza abituale; o b) diriga tali attività, con qualsiasi mezzo, verso tale paese o vari paesi tra cui quest'ultimo; e il contratto rientri nell'ambito di dette attività;
- la legge applicabile alla valutazione di una data clausola contrattuale deve essere sempre determinata in applicazione del regolamento Roma I, indipendentemente dal fatto se sia effettuata nell'ambito di un'azione individuale o in quello di un'azione collettiva.

---

<sup>10</sup> L'art. 1, par. 3 in entrambi i regolamenti reca una formulazione pressoché identica. In Roma I, esso stabilisce che il regolamento si applica, in circostanze che comportino un conflitto di leggi, alle obbligazioni contrattuali in materia civile e commerciale; non si applica, in particolare, alle materie fiscali, doganali o amministrative, né alla prova e alla procedura, fatto salvo l'articolo 18 (onere della prova). In Roma II, la disposizione prevede che il regolamento si applica, in circostanze che comportino un conflitto di leggi, alle obbligazioni extracontrattuali in materia civile e commerciale; non si applica, in particolare, alle materie fiscali, doganali o amministrative né alla responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell'esercizio di pubblici poteri (*acta iure imperii*).



Poi, stabilito che alla luce della direttiva 93/13 sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori una clausola non negoziata individualmente è abusiva se induce in errore il consumatore medio, la Corte qualifica come tale la clausola che fa intendere al consumatore che, per regolare gli acquisti via web, si applica la legge in cui ha sede il professionista/venditore senza chiarire che vanno applicate anche altre norme a tutela del consumatore e, in particolare, le disposizioni imperative della legge che risulterebbe applicabile in caso di mancata attuazione della clausola imposta dal venditore secondo quanto previsto dal regolamento n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I).

Tuttavia, per le azioni inibitorie, poiché l'impiego delle indicate clausole provoca una violazione dell'ordinamento giuridico e una responsabilità extracontrattuale derivante da fatto illecito, la Corte ha stabilito la necessità di applicare il regolamento n. 864/2007 (Roma II).<sup>11</sup>

Il principio applicato è quello proprio della *lex loci damni*, in base al quale, nel caso di offerte rivolte da una società di commercio elettronico direttamente a un mercato – in questo caso quello austriaco – deve essere applicata la legge del Paese in cui sono lesi gli interessi collettivi dei consumatori.

Non viene pertanto di fatto consentito dalla Corte l'utilizzo della legge dello Stato in cui ha sede la società, malgrado l'inserimento di una clausola di questo genere nelle condizioni generali.

Se quello appena descritto è in somma sintesi l'iter argomentativo e logico giuridico seguito nella decisione, le conclusioni dell'Avvocato Generale consentono un apprezzamento mirato della questione legata alla valutazione del carattere abusivo della clausola di scelta della legge (IV Analisi – B).

L'A.G. esordisce affermando che ai sensi della direttiva 93/13 (art. 3, par. 1), una clausola che non è stata oggetto di negoziato individuale è abusiva se, malgrado il contrasto con il requisito della buona fede,

---

<sup>11</sup> Per quanto riguarda l'azione inibitoria, occorre ricordare che nel nostro ordinamento essa è prevista dall'art. 1469 sexies cod. civ., introdotto in sede di attuazione della direttiva 93/13. Con questo strumento si affida all'autorità giudiziaria il compito di esercitare un controllo di tipo sostanziale e non di legalità formale sui contratti conclusi tra professionisti e consumatori, nell'ambito di giudizi collettivi promossi da associazioni rappresentative dei consumatori o dei professionisti, o dalle associazioni di commercio, per ottenere che sia inibita per il futuro l'utilizzazione, da parte dei singoli professionisti o associazioni di professionisti, di condizioni generali di contratto riconosciute, in astratto, come vessatorie. In dottrina, il presupposto per l'esperibilità dell'azione inibitoria è stato individuato nella semplice predisposizione e diffusione, ad opera del professionista, di condizioni generali di contratto contenenti clausole vessatorie (cfr. F. DANOVI, *L'azione inibitoria in materia di clausole vessatorie*, Cedam, 1996, p. 1046). L'azione potrà essere dunque proposta anche quando la clausola non sia stata ancora concretamente trasfusa in singoli contratti, ma sia stata già predisposta e ne sia stato già deciso l'impiego nei futuri contratti (M. LIBERTINI, *Prime riflessioni sull'azione inibitoria dell'uso di clausole vessatorie*, in *Contr. Impr./Europa*, 1996, p. 561).

determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti.

Sempre ai sensi della direttiva 93/13 (art. 3, par. 2), si considera sempre che una clausola non sia stata oggetto di negoziato individuale quando essa sia stata redatta preventivamente dal professionista, in particolare nell'ambito di un contratto di adesione, senza che il consumatore abbia potuto esercitare alcuna influenza sul contenuto. In proposito – chiosa l'A.G. – non v'è dubbio che tale ipotesi abbracci condizioni generali di vendita come quelle oggetto del procedimento principale fra VKI e Amazon EU.

Vanno preliminarmente considerate altre disposizioni della direttiva. Quella secondo cui il carattere abusivo di una clausola può essere dichiarato soltanto al termine di un esame condotto caso per caso alla luce di tutte le circostanze pertinenti, ivi comprese la natura dei beni o dei servizi oggetto del contratto (art. 4, par. 1). Quella per cui, qualora le clausole siano proposte al consumatore per iscritto, esse devono essere redatte «in modo chiaro e comprensibile» (art. 5). Quella per cui possono essere dichiarate abusive, in particolare, le clausole dirette a sopprimere o limitare l'esercizio di azioni legali (...) del consumatore (combinato disposto dell'art. 3, par. 3 e del par. 1, lett. q), dell'allegato alla direttiva).

La disamina del quadro normativo di riferimento viene conclusa dall'A.G. chiarendo i ruoli delle giurisdizioni, ai due livelli: spetta al giudice nazionale stabilire se, date le circostanze proprie del caso di specie, una clausola asserita come abusiva soddisfi i requisiti di *buona fede, equilibrio e trasparenza* derivanti dalle disposizioni richiamate; la Corte di Giustizia è però competente per desumere dalle disposizioni della direttiva n. 93/13 i criteri che il giudice nazionale può o deve applicare.<sup>12</sup>

Secondo l'Avvocato, dal testo della clausola delle condizioni generali di vendita controversa non può desumersi un'interpretazione che porti a prevedere che il contratto sia soggetto esclusivamente alla legge del Lussemburgo, senza che i consumatori possano beneficiare della protezione assicurata loro dalle disposizioni imperative della legge dello Stato in cui risiedono. Siffatta clausola non può, per il semplice fatto di non riferirsi esplicitamente a tale protezione, garantita ai consumatori dal Regolamento Roma I (art. 6, par. 25), privarne gli stessi, poiché questa protezione deriva

---

<sup>12</sup> *Per incidens*, il richiamo dell'A.G. a tali requisiti di buona fede, equilibrio e trasparenza, vale a nostro avviso a sottolineare come essi, assurti a principi del diritto privato europeo, siano ormai principi immanenti anche negli ordinamenti giuridici degli Stati membri. Una elencazione dei principi invalsi nella giurisprudenza della Corte di Giustizia, con particolare enfasi su quelli con funzione armonizzante, è in G. ALPA, *Diritto privato europeo*, Giuffrè, 2016, p. 77 ss. Il controllo giudiziale delle clausole abusive nell'ordinamento italiano è previsto agli art. 1469 bis e seguenti del codice civile ed è stato introdotto proprio per ragioni di protezione della concorrenza, per l'agevolazione della circolazione di beni e servizi nel mercato interno e per la tutela degli interessi dei consumatori. Cfr. in proposito G. ALPA, *Lineamenti di diritto contrattuale*, in M. J. BONELL, D. CORAPI, L. MOCCIA, V. ZENO-ZENCOVICH, A. ZOPPINI, *Diritto privato comparato. Istituti e problemi*, Laterza, 2012, p. 229.

direttamente da tale previsione legislativa, che limita l'autonomia della volontà delle parti e che può essere invocata dai consumatori senza bisogno che essa sia anche tradotta in forma di un'obbligazione contrattuale.

A questo punto la domanda che si pone l'A.G. è la seguente: ai sensi della direttiva 93/13 (art. 3, par. 3), gli inconvenienti che siffatta clausola può fare gravare sui consumatori raggiungono la soglia di un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti?

Una clausola di scelta della legge che designi il diritto dello Stato membro della sede del professionista - viene risposto - non può avere carattere abusivo per il semplice fatto che essa sia, per ipotesi, idonea, da una parte, a rendere più difficile l'esercizio di un'azione legale da parte del *consumatore medio* residente in un altro Stato e, dall'altra, a favorire il professionista nell'ambito della sua difesa.<sup>13</sup>

In effetti - si argomenta - la legislazione dell'Unione autorizza in linea di principio espressamente le clausole di scelta della legge, anche quando esse non siano state oggetto di trattativa individuale: ai sensi del regolamento Roma I (art. 6, par. 2), le parti hanno la facoltà di stabilire convenzionalmente la legge applicabile a un contratto stipulato con un consumatore. Tale disposizione non distingue a seconda che la clausola sia stata o meno negoziata individualmente; laddove le clausole non siano state oggetto di una trattativa individuale, residua comunque la possibilità, prevista dalla direttiva (ai considerando 5 e 6), di concludere contratti disciplinati dalla legge di uno Stato membro diverso da quello di residenza del consumatore, atteso che il legislatore comunitario riconosce la necessità di proteggere in ogni caso il consumatore dall'utilizzo di clausole abusive in una simile situazione.

Secondo l'A.G., una clausola raggiunge la soglia di un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti, in danno del consumatore, ed è pertanto abusiva, quando la sua formulazione non soddisfi l'obbligo della redazione chiara e comprensibile stabilito dalla direttiva 93/13 (art. 5). Si tratta di un obbligo che, tenuto conto della situazione di inferiorità nella quale si trova il consumatore rispetto al professionista per quanto riguarda, in particolare, il livello di informazione, dev'essere interpretato in modo estensivo.

Poiché la Corte di Giustizia, nella propria precedente giurisprudenza, ha avuto modo di porre in evidenza il carattere essenziale dell'informazione del consumatore quanto alle conseguenze di clausole contrattuali, il relativo obbligo, per l'Avvocato Generale, richiede segnatamente che la clausola non sia idonea a indurre in errore il consumatore medio quanto al contenuto dei suoi diritti. La clausola controversa deve, più precisamente, essere sufficientemente trasparente quanto alla facoltà del consumatore di invocare

---

<sup>13</sup> Puntualizza in merito l'A.G. che il precedente giurisprudenziale richiamato da VKI, la sentenza della Corte di Giustizia *Océano Grupo Editorial e Salvat Editores*, in C-240/98 a C-244/98, non è analogicamente accostabile al caso di specie, ove gli effetti della clausola controversa differiscono da quelli di una semplice clausola attributiva di competenza giurisdizionale.

le disposizioni imperative della legge dello Stato in cui egli risiede, che gli è garantita dal regolamento Roma I (art. 6, par. 2).<sup>14</sup>

Allo scopo, il grado di trasparenza richiesto dipende dall'insieme delle circostanze pertinenti del caso di specie, circostanze che l'A.G. si sofferma a considerare, con considerazioni che partono quasi dal senso comune e che riteniamo particolarmente interessanti per cogliere la portata dei principi del diritto privato europeo, per quanto si dirà meglio al successivo paragrafo 3.

Osserva infatti l'Avvocato che i contratti conclusi da consumatori vertono spesso su importi modesti, a maggior ragione nell'ambito del commercio elettronico; in queste circostanze, il consumatore medio è scoraggiato dal proporre un ricorso giurisdizionale nei confronti del professionista. Sicché una clausola di scelta della legge che designi il diritto di uno Stato membro diverso da quello in cui risiede il consumatore «è idonea a ridurre ulteriormente l'attrattività di un siffatto ricorso».

Inoltre, prosegue l'A.G., sembra probabile che il consumatore medio non sia sufficientemente informato della protezione che gli è garantita dal regolamento Roma I (art. 6, par. 2) e conseguentemente il consumatore finirà per fare affidamento soltanto sul testo della clausola di scelta della legge.

E qui l'A.G. sembra quasi richiamare direttamente il consumatore ad apprezzare quella che definisce l'«importanza pratica» (*considerable practical importance*) di avere la possibilità di invocare la protezione assicurategli dalle leggi imperative dello Stato in cui egli risiede, per alcune considerazioni di merito:

- le leggi dello Stato di residenza del consumatore comprendono un volume significativo di disposizioni invocabili, fra le quali spiccano le disposizioni nazionali di trasposizione dell'*acquis* dell'Unione in materia di tutela dei consumatori, in particolare per quanto riguarda il commercio elettronico e che hanno in linea di principio carattere imperativo;
- le leggi dello Stato di residenza del consumatore sono generalmente più familiari e accessibili a quest'ultimo (non foss'altro che per ragioni linguistiche), e quindi più facili da invocare, rispetto a quelle dello Stato membro della sede del professionista;
- talune delle direttive dell'Unione in materia di tutela dei consumatori si limitano a realizzare un'armonizzazione minima; altre consentono agli Stati membri di mantenere o di adottare norme nazionali riguardanti determinati aspetti che rientrano nel loro campo di applicazione. In tale frastagliato quadro, lo Stato membro di residenza del consumatore può attribuire allo stesso una protezione più ampia di quella prevista da tali direttive e, eventualmente, dalle leggi di trasposizione di queste ultime nell'ordinamento giuridico scelto;<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Viene richiamata a questo proposito la sentenza *Invitel* in causa C-472/10: in tale circostanza la Corte ha affermato che, essendo gli effetti di una clausola determinati da disposizioni legislative imperative, era «essenziale» che il professionista informasse il consumatore in relazione a tali disposizioni.

<sup>15</sup> Pregnante è l'avviso dell'A.G. sulla corretta applicazione da dare al Regolamento Roma I (art. 6, par. 2); quest'ultimo non subordina il beneficio per il consumatore costituito dalla

La conclusione cui giunge l'A.G. è che la mancata menzione, nella clausola controversa delle condizioni generali di vendita, della facoltà del consumatore di invocare le leggi imperative del paese della sua residenza possa dare al consumatore medio (*average consumer*) l'impressione erronea (*false impression*) che al contratto si applichi soltanto il diritto scelto ai sensi di tale clausola. Qualora il consumatore fosse così indotto in errore, rischierebbe di essere dissuaso dal proporre un ricorso a causa, principalmente, della mancanza di familiarità con le leggi di tutela dei consumatori dell'ordinamento giuridico scelto.

In questo senso, una clausola così configurata è giudicata idonea a creare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti e, dunque, caratterizzata da carattere abusivo ai sensi della direttiva 93/13 (art. 3, par. 1), aspetto che dovrà essere verificato dal giudice nazionale.

Non vale opporre, come ha ritenuto di fare Amazon EU, che la constatazione del carattere abusivo di una tale clausola farebbe gravare sui professionisti l'obbligo, eccessivamente oneroso, di elencare tutte le leggi imperative pertinenti dello Stato di residenza del consumatore al fine di poter scegliere la legge applicabile al contratto.

Secondo l'A.G., la caratterizzazione di una clausola come abusiva comporterebbe solamente e semplicemente per i professionisti di scegliere una formulazione che indichi in modo non equivoco, nel testo della clausola di scelta della legge, che quest'ultima opera fatta salva la protezione assicurata al consumatore dalle leggi imperative dello Stato della loro residenza, senza che sia necessario elencare tutte le leggi.

Come si era anticipato, la Corte di Giustizia ha aderito pienamente alle conclusioni dell'Avvocato Generale, sposandone la linea interpretativa.

### **3. I richiami all'effettività del senso comune posti dall'Avvocato Generale: l'impressione erronea (*false impression*) del consumatore medio (*average consumer*).**

Non è una certa novità nella giurisprudenza della Corte di Giustizia il richiamo a concetti e paradigmi che sembrano quasi appartenere, o quanto meno partire nella loro genesi, dalla sfera del senso comune.

Nel riferimento alla figura del consumatore medio (*average consumer*) sembra infatti quasi riecheggiare qualche tratto del *bonus pater familias* della tradizione romanistica continentale, cioè il soggetto dotato di una diligenza media, senza ed oltre la quale sussiste la colpa contrattuale.

---

«protezione assicurategli dalle disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente», ai sensi del diritto del paese della sua residenza, alla condizione che tali disposizioni prevedano un livello di protezione superiore, da un punto di vista sostanziale, a quello derivante dalla legislazione dell'ordinamento giuridico scelto. Quella disposizione del regolamento consente al consumatore di invocare «globalmente» le disposizioni imperative del diritto dello Stato della sua residenza, come se fossero un *unicum*, a prescindere dal fatto che esse gli siano più favorevoli o meno rispetto alle disposizioni del diritto scelto sotto il profilo del loro contenuto.

Volendo seguire questa inferenza, il consumatore dotato di tali caratteristiche, che riceve una impressione erronea (*false impression*) su quale sia la legge applicabile al contratto di commercio elettronico, è dunque da considerare esente da colpa e contemporaneamente meritevole di protezione da parte dell'ordinamento.

Il richiamo al concetto di «impressione» personale, che possa derivare al consumatore, appare frutto di un piena apertura ad una idea di effettività delle norme, nel porsi il problema della loro reale percepibilità da parte dei loro destinatari.

A titolo di esempio di questo *modus procedendi* nel riferirsi al piano della percezione personale del destinatario della normazione, può considerarsi un precedente giurisprudenziale della Corte di Giustizia, la sentenza dell'8 aprile 2014 *Digital Rights Ireland Ltd.*, C.293-12, inerente al diritto alla vita privata ed alla conservazione dei dati digitali utilizzati nelle comunicazioni elettroniche e nella telefonia: si tratta peraltro di aspetti sfiorati anche nella sentenza *VKI c. Amazon EU*, come visto al paragrafo 2.1.<sup>16</sup>

In quell'occasione, la Corte aveva premesso che «per accertare l'esistenza di un'ingerenza nel diritto fondamentale al rispetto della vita privata, poco importa che le informazioni relative alla vita privata di cui trattasi abbiano o meno un carattere sensibile o che gli interessati abbiano o meno subito eventuali inconvenienti in seguito a tale ingerenza. Di conseguenza, l'obbligo, imposto dagli artt. 3 e 6 della direttiva 2006/24 ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione elettronica, di conservare per un certo periodo dati relativi alla vita privata di una persona e alle sue comunicazioni, come quelli previsti dall'art. 5 della suddetta direttiva, costituisce di per sé un'ingerenza nei diritti garantiti dall'art. 7 della Carta».

Nel contesto descritto, «l'ingerenza che la direttiva 2006/24 comporta nei diritti fondamentali [...] si rivela essere, come peraltro osserva l'avvocato generale, in particolare ai paragrafi 77 e 80 delle sue conclusioni, di vasta portata e va considerata particolarmente grave. Inoltre, il fatto che la conservazione dei dati e l'utilizzo ulteriore degli stessi siano effettuati senza che l'abbonato o l'utente registrato ne siano informati può ingenerare nelle persone interessate, come rilevato dall'avvocato generale, la *sensazione (feeling)* che la loro vita privata sia oggetto di costante sorveglianza».

A fronte del dato percettivo ricavabile dalle formule *impression* e *feeling*, altrettanto pragmatiche sono le valutazioni di primo impatto che i venditori online hanno condotto in ordine alle ricadute dalla sentenza *VKI c. Amazon EU* sui traffici commerciali, come si va ad accennare.

#### **4. Le possibili ripercussioni sui comportamenti delle parti dei contratti di vendita online: protezione individuale e protezione collettiva.**

Il punto di vista del soggetto che svolge attività di commercio elettronico, rispetto alla sentenza in commento, è ben condensato su un contributo

---

<sup>16</sup> L'esempio è desunto da G. ALPA, *Diritto privato europeo*, cit., p. 83-84.

comparso sulla rete Internet all'indomani della pubblicazione della sentenza.<sup>17</sup>

Il venditore online, si sostiene, ha l'esigenza di vendere e consegnare beni a clienti del proprio paese e di altri paesi partendo da un singolo ed unico sito web, utilizzando le stesse condizioni generali di vendita. Il problema affrontato dalla sentenza riguarda proprio quale sia la legge applicabile ai contratti individuali con i consumatori di paesi diversi.

Il fatto che le condizioni generali di vendita non siano totalmente in linea con le norme a tutela dei consumatori di altri Stati membri in cui i beni siano venduti, è ritenuto fonte di possibili azioni da parte delle associazioni di consumatori, alla luce della sentenza. Anche all'interno dell'Unione Europea, le regole degli Stati membri nella materia non sono pienamente armonizzate, ad esempio in relazione alle garanzie del bene acquistato ed al risarcimento dei danni.

Dopo la sentenza, potrebbe crearsi un doppio fronte d'attacco: quello dei singoli consumatori e quello delle loro associazioni. Queste ultime potrebbero infatti mettere in capo diverse iniziative collettive per tutelare gli acquirenti di beni da altri Stati membri, ad esempio inviando lettere di diffida e messa in mora o forme di sanzioni private).<sup>18</sup>

Viene ritenuto quindi necessario che l'Unione Europea adotti regole chiare per distinguere fra i possibili conflitti fra leggi applicabili al negozio di vendita online (*webshop*), per risolvere una situazione estremamente confusa. Ad esempio, potrebbe essere introdotta una disposizione che imponga ad ogni venditore online di mettere bene in chiaro sulla sua homepage a quale legge sia assoggettato il suo negozio online, allo stesso tempo fornendo informazioni su quali siano le disposizioni in materia dello Stato membro cui il venditore appartiene. In effetti, viene notato, la *Digital Single Market Strategy* che la Commissione Europea sta conducendo in materia di commercio elettronico, coinvolge anche l'aspetto dell'armonizzazione delle disposizioni in materia di contratto, previste in separate direttive.

In realtà, a nostro avviso, la sentenza *VKI c. Amazon EU* affronta apertamente il problema e sembra fornire un primo riscontro ai dubbi ed ai timori della categoria dei professionisti dell'e-commerce.

La Corte di Giustizia ha statuito che se, nell'ambito di un processo avviato in seguito alla proposizione di un'azione collettiva, le clausole contrattuali asserite come abusive dovessero essere esaminate alla luce del diritto designato come applicabile in forza del regolamento Roma II (art. 6, par. 1), sussisterebbe il rischio che i criteri di esame siano diversi da quelli utilizzati nell'ambito di un processo individuale avviato da un consumatore. In effetti, nell'esame delle clausole nell'ambito di un processo individuale avviato da un consumatore, la legge designata come applicabile, quale legge del contratto, può essere diversa da quella designata come applicabile, quale

---

<sup>17</sup> S. KAUFHOLD, *Risk for online traders – ECJ could trigger wave of cease-and-desist letters* [www.noerr.com](http://www.noerr.com), 29.06/2016.

<sup>18</sup> Si tratta di strumenti che nella pratica anglosassone sono noti, rispettivamente, come *cease-and-desist letters* e *fines*.

legge dell'illecito civile doloso, all'azione inibitoria proposta dall'associazione.<sup>19</sup>

In proposito, la Corte prende atto che effettivamente, come lamentano i venditori online, il livello di tutela dei consumatori varia ancora da uno Stato membro all'altro, in conformità della stessa direttiva 93/13 (art. 8), talché la valutazione di una clausola può variare, a parità di tutte le altre condizioni, in funzione del diritto applicabile.

Un siffatto collegamento diverso di una clausola, alla luce della legge designata come applicabile, in funzione del tipo di azione esperito avrebbe l'effetto di neutralizzare in particolare la coerenza nella valutazione tra azioni collettive e azioni individuali che la Corte ha sancito, obbligando i giudici nazionali a trarre d'ufficio, anche per l'avvenire, tutte le conseguenze, previste dal diritto nazionale, del riconoscimento del carattere abusivo di una clausola che fa parte delle condizioni generali dei contratti conclusi da consumatori nell'ambito di un'azione inibitoria, affinché tale clausola non vincoli i consumatori che abbiano stipulato un contratto al quale si applicano le medesime condizioni generali. L'incoerenza che risulterebbe da un collegamento diverso di una clausola in funzione del tipo di azione esperito violerebbe l'obiettivo perseguito dalle direttive 2009/22 e 93/13, consistente nel fare efficacemente cessare l'impiego di clausole abusive.

È per questo che, secondo la Corte, la legge applicabile a un'azione inibitoria dev'essere determinata in conformità al regolamento Roma II (art. 6, par. 1), qualora sia dedotta una violazione di una normativa volta a tutelare gli interessi dei consumatori nei confronti dell'impiego di clausole abusive nelle condizioni generali di vendita, mentre la legge applicabile alla valutazione di una data clausola contrattuale deve essere sempre determinata in forza del regolamento Roma I, indipendentemente dal fatto che ciò avvenga nell'ambito di un'azione individuale o in quello di un'azione collettiva.

A questo *decisum* si salda il capo della sentenza (commentato al paragrafo 2.2), ove si stabilisce che, in sede di valutazione del carattere abusivo di una data clausola contrattuale nell'ambito di un'azione inibitoria, la scelta della legge applicabile non pregiudica l'applicazione delle disposizioni imperative previste dalla legge del paese di residenza dei consumatori (*lex loci*) i cui interessi sono difesi mediante tale azione: queste disposizioni possono includere quelle che traspongono la direttiva 93/13 nella misura in cui esse assicurano, conformemente all'articolo 8 di quest'ultima, un livello di tutela più elevato al consumatore.

## **5. Considerazioni conclusive, anche con riferimento al contesto italiano.**

La sentenza in commento, in definitiva, ripropone la questione del potenziale squilibrio nel rapporto fra professionista e consumatore dovuta al contestuale concorrere di un duplice ordine di fattori: i) il fatto che la

---

<sup>19</sup> Paragrafo 55 e seguenti della sentenza.



contrattazione avviene online, nel mondo virtuale; ii) la circostanza che i due soggetti appartengano a differenti Stati membri.

Nel voler tentare una minima analisi di impatto della sentenza sul contesto italiano, va tenuto preliminarmente presente, a nostro avviso, un dato di fatto: allo stato, la diffusa accessibilità della rete Internet non sembra aver ancora generato in Italia una seria abitudine culturale alla negoziazione in rete, di talché i consumatori meno esperti vengono esposti a rischi maggiori di quelli propri della contrattazione commerciale del mondo fisico.

Per limitare l'opacità che avvolge spesso la disciplina dei contratti di vendita online, a maggior ragione quando le condizioni generali di vendita sono redatte in una lingua diversa da quella del consumatore, la sentenza sembra suggerire che l'offerta contrattuale, prima di ogni altra cosa, debba essere chiara e trasparente.

Del resto, nel nostro ordinamento, il requisito della trasparenza riveste rilevanza sia ai fini della valutazione relativa alla vessatorietà delle clausole contrattuali ai sensi del Codice del consumo (d. lgs. n. 206/2005), sia in quanto espressamente richiamato dal Codice delle comunicazioni elettroniche (d. lgs. n. 70/2003).<sup>20</sup>

In secondo luogo, la problematica inerente all'individuazione della legge applicabile, va da sé, appare inevitabilmente condizionata dall'ordinamento giuridico nel cui solco ci si muove, atteso che ogni ordinamento risolve differentemente le questioni che vedono coinvolti soggetti di differenti nazionalità.

Per l'Italia, la legge n. 218/1995, di riforma del sistema di diritto internazionale privato, prevede che le obbligazioni contrattuali siano in ogni caso regolate dalla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (peraltro senza pregiudizio delle altre convenzioni internazionali, in quanto applicabili). Più specificatamente, la Convenzione di Roma, in via generale all'art. 3, stabilisce che «il contratto è regolato dalla legge scelta dalle parti. La scelta deve essere espressa e risultare in modo ragionevolmente certo dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze. Le parti possono designare la legge applicabile a tutto il contratto ovvero ad una parte soltanto di esso».

Ora, tale facoltà di scelta della legge applicabile al contratto appare sussistente anche nel settore del commercio elettronico, se si considera che in relazione ad essa lo stesso d. lgs. 70/2003 pone un'espressa deroga al principio generale, posto all'art. 3, in forza del quale il prestatore di servizi di commercio elettronico è tenuto al rispetto delle sole norme del Paese nel quale è stabilito, anche se la sua attività si rivolge verso altri Stati membri dell'Unione Europea (art. 4, lett. e, letto in connessione con l'art. 3, commi 1 e 2).

Va aggiunto che la Convenzione di Roma limita la facoltà di scelta della legge che governa il contratto, stabilendo espressamente il divieto di privare

---

<sup>20</sup> Com'è noto, il d. lgs. n. 70/2003 prevede obblighi di informazione generale per identificare correttamente il fornitore (art. 7), la cui violazione è sanzionata con il pagamento di una somma pecuniaria (art. 21).

il consumatore della protezione garantitagli dalle disposizioni imperative della legge del Paese nel quale risiede stabilmente (art. 5, par. 1).

Da un'interpretazione piana e coordinate di queste disposizioni, si potrebbe quindi desumere che, per i contratti di e-commerce «*business to consumer*», il principio della libera scelta della legge applicabile non può avere l'effetto di privare il consumatore delle garanzie riconosciutegli dal proprio Paese di origine.

L'ordinamento giuridico italiano, a ben vedere, contempla almeno una ipotesi in cui il legislatore censura la scelta della legge di un Paese diverso dall'Italia (o da uno degli Stati membri) quando uno dei contraenti è un consumatore.

Il Codice del consumo, all'art. 1469-quinquies, comma 5, dispone infatti l'inefficacia (nullità) delle clausole, in quanto abusive, che rinviano alla legge di un paese esterno alla Unione Europea, quando tale rinvio «abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata» dal Codice stesso. Più in particolare, una eventuale clausola che faccia riferimento all'applicazione di una legge diversa da quella italiana (o da quella dello Stato membro che ha collegamento più stretto con il contratto) avrebbe effetto solo se il giudice italiano, applicando la legge prescelta dal contratto, raggiungesse le stesse conclusioni che avrebbe raggiunto se avesse applicato la legge italiana (o quella dell'Unione Europea).

Con riferimento alla tutela del consumatore, questo significa che il giudice deve comunque applicare i livelli minimi di garanzia previsti dal diritto italiano e sancire la nullità di clausole di rinvio ad altri ordinamenti, per la parte in cui hanno l'effetto di rimuovere tali diritti e garanzie.

In prima approssimazione, dunque, può trarsi la conclusione che, in Italia, nei contratti di commercio elettronico stipulati tra professionisti e consumatori, la previsione di una legge applicabile al contratto diversa da quella italiana (o comunitaria) si porrebbe in contrasto con i principi inderogabili del diritto nazionale, nei limiti che si è tentato qui di delineare. Una conclusione che appare in linea con quella a cui, per altra via e *mutatis mutandis*, è giunta la Corte di Giustizia in *VKI c. Amazon EU*.

## 6. Bibliografia

G. ALPA

*Diritto privato europeo*, Giuffrè, 2016

S. PEERS

*EU justice and home affairs law, Volume II: criminal law policing and civil law*

Oxford EU Law Library, Oxford University Press, 4th edition, 2016

M. CASTELLANETA

*E-commerce: abusive le clausole standard se risultano ingannevoli*

Il Sole 24 Ore, 29 agosto 2016

N. D'ALESSANDRO

*Nota a C-191/15*

www.ilprocessocivile.it 2016, 26/08/2016

M. CONSONNI

*Il diritto all'oblio per la Corte di Giustizia Europea nella recente decisione del caso Google Spain,*

Il Sole 24 Ore, Diritto24, 23/06/2014

G. ALPA, M. J. BONELL, D. CORAPI, L. MOCCIA, V. ZENO-ZENCOVICH, A. ZOPPINI

*Diritto privato comparato. Istituti e problemi*, Laterza, 2012

L. WOODS

*Data protection: the CJEU clarifies the applicable law and jurisdiction*

EU Law Analysis, <http://eulawanalysis.blogspot.it>, 13.10.2016

*Case Law, CJEU: VKI v Amazon, Which data protection and consumer law applies to Amazon?*

EU Law Analysis, <http://eulawanalysis.blogspot.it>, 24/08/2016

C. O'DONOGHUE, T. C. EVANS

*CJEU Attorney General opinion seeks to restrict the interpretation of 'establishment'*

ReedSmith, [www.technologylawdispatch.com](http://www.technologylawdispatch.com), 14/07/2016

I. FOSSATARO

*Protezione dei dati e diritto di stabilimento: il caso Amazon*

<http://www.technolawgies.com/amazon-establishment>, 26/06/2016

A. VAN DUIN  
«*Günstige Preise*»: Advocate General's opinion in Amazon EU case (C191/15)  
[www.recent-ecl.blogspot.com/](http://www.recent-ecl.blogspot.com/), 3/6/2016

T. VAN CANNEYT  
*VKI v Amazon – yet another episode in the applicable law saga*  
[http://www.fieldfisher.com](http://www.fieldfisher.com/), 17/06/2016

D. KELLEHER  
*Which EU DPA should supervise Amazon?*  
The Privacy Advisor, <https://iapp.org/news/>, 26/07/2016

NOTA REDAZIONALE  
*Case C191/ 15, Verein für Konsumenteninformation – Amazon's unfair online forum shopping*  
Eu Law Radar, Monitoring references to the Court of Justice of the European Union, <http://eulawradar.com>, 1/06/2015.

NOTA REDAZIONALE  
*Hiding choice of law in the small print...Verein für Konsumenteninformation v Amazon EU Sarl (Case C191/15)*  
<http://www.stjohnschambers.co.uk>, 19/09/2016.

S. KAUFHOLD  
*Risk for online traders – ECJ could trigger wave of cease-and-desist letters*  
[www.noerr.com](http://www.noerr.com), 29.06/2016

F. DANОВI  
*L'azione inibitoria in materia di clausole vessatorie*, Cedam, 1996

M. LIBERTINI  
*Prime riflessioni sull'azione inibitoria dell'uso di clausole vessatorie*  
Contr. Impr./Europa, 1996

## 7. Il testo della sentenza

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

28 luglio 2016 (\*)

**«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamenti (CE) n. 864/2007 e (CE) n. 593/2008 – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Tutela dei dati – Direttiva 95/46/CE – Contratti di vendita on line stipulati con consumatori residenti in altri Stati membri – Clausole abusive – Condizioni generali contenenti una clausola di scelta del diritto applicabile che designa il diritto dello Stato membro in cui ha sede l'impresa – Determinazione della legge applicabile per valutare il carattere abusivo delle clausole di tali condizioni generali nell'ambito di un'azione inibitoria – Determinazione della legge che disciplina il trattamento dei dati personali dei consumatori»**

Nella causa C-191/15,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dall'Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria), con decisione del 9 aprile 2015, pervenuta in cancelleria il 27 aprile 2015, nel procedimento

**Verein für Konsumenteninformation**

contro

**Amazon EU Sàrl**

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da L. Bay Larsen, presidente di sezione, D. Švaby, J. Malenovský, M. Safjan (relatore) e M. Vilaras, giudici,

avvocato generale: M.H. Saugmandsgaard Øe

cancelliere: I. Illéssy, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 2 marzo 2016,

considerate le osservazioni presentate:

- per il Verein für Konsumenteninformation, da S. Langer, Rechtsanwalt;
- per Amazon EU Sàrl, da G. Berrisch, Rechtsanwalt;
- per il governo austriaco, da G. Eberhard, in qualità di agente;

- per il governo tedesco, da T. Henze, A. Lippstreu, M. Hellmann, T. Laut e J. Mentgen, in qualità di agenti;
- per il governo del Regno Unito, da M. Holt, in qualità di agente, assistito da M. Gray, barrister;
- per la Commissione europea, da M. Wilderspin e J. Vondung, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 2 giugno 2016,

ha pronunciato la seguente

### **Sentenza**

- 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dei regolamenti (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II») (GU 2007, L 199, pag. 40, in prosieguo: il «regolamento Roma II»), e (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU 2008, L 177, pag. 6, in prosieguo: il «regolamento Roma I»), nonché delle direttive 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29), e 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU 1995, L 281, pag. 31).
- 2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra il Verein für Konsumenteninformation (Associazione per l'informazione dei consumatori, in prosieguo: il «VKI») e Amazon EU Sàrl, con sede in Lussemburgo, in merito ad un'azione inibitoria esperita dal VKI.

#### **Contesto normativo**

##### *Diritto dell'Unione*

##### Il regolamento Roma I

- 3 Ai sensi del considerando 7 del regolamento Roma I:
 

«Il campo di applicazione materiale e le disposizioni del presente regolamento dovrebbero essere coerenti con il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale [(GU 2001, L 12, pag. 1)] e con il regolamento [Roma II]».
- 4 L'articolo 1, paragrafi 1 e 3, del regolamento Roma I dispone quanto segue:
 

«1. Il presente regolamento si applica, in circostanze che comportino un conflitto di leggi, alle obbligazioni contrattuali in materia civile e commerciale.

Esso non si applica, in particolare, alle materie fiscali, doganali o amministrative.

(...)

3. Il presente regolamento non si applica alla prova e alla procedura, fatto salvo l'articolo 18».

5 Ai sensi dell'articolo 4 di tale regolamento, intitolato «Legge applicabile in mancanza di scelta»:

«1. In mancanza di scelta esercitata ai sensi dell'articolo 3 e fatti salvi gli articoli da 5 a 8, la legge che disciplina il contratto è determinata come segue:

- a) il contratto di vendita di beni è disciplinato dalla legge del paese nel quale il venditore ha la residenza abituale;
- b) il contratto di prestazione di servizi è disciplinato dalla legge del paese nel quale il prestatore di servizi ha la residenza abituale;
- c) il contratto avente per oggetto un diritto reale immobiliare o la locazione di un immobile è disciplinato dalla legge del paese in cui l'immobile è situato;
- d) in deroga alla lettera c), la locazione di un immobile conclusa per uso privato temporaneo per un periodo di non oltre sei mesi consecutivi è disciplinata dalla legge del paese nel quale il proprietario ha la residenza abituale, purché il locatario sia una persona fisica e abbia la sua residenza abituale nello stesso paese;
- e) il contratto di affiliazione (franchising) è disciplinato dalla legge del paese nel quale l'affiliato ha la residenza abituale;
- f) il contratto di distribuzione è disciplinato dalla legge del paese nel quale il distributore ha la residenza abituale;
- g) il contratto di vendita di beni all'asta è disciplinato dalla legge del paese nel quale ha luogo la vendita all'asta, se si può determinare tale luogo;
- h) il contratto concluso in un sistema multilaterale che consente o facilita l'incontro di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 17, della direttiva 2004/39/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU 2004, L 145, pag. 1)], conformemente a regole non discrezionali e disciplinato da un'unica legge, è disciplinato da tale legge.

2. Se il contratto non è coperto dal paragrafo 1 o se gli elementi del contratto sono contemplati da più di una delle lettere da a) ad h) del paragrafo 1, il contratto è disciplinato dalla legge del paese nel quale la parte che deve effettuare la prestazione caratteristica del contratto ha la residenza abituale.

3. Se dal complesso delle circostanze del caso risulta chiaramente che il contratto presenta collegamenti manifestamente più stretti con un paese diverso da quello indicato ai paragrafi 1 o 2, si applica la legge di tale diverso paese.

4. Se la legge applicabile non può essere determinata a norma dei paragrafi 1 o 2, il contratto è disciplinato dalla legge del paese con il quale presenta il collegamento più stretto».
- 6 L'articolo 6 del medesimo regolamento, intitolato «Contratti conclusi da consumatori», è formulato come segue:
- «1. Fatti salvi gli articoli 5 e 7, un contratto concluso da una persona fisica per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività commerciale o professionale (“il consumatore”) con un'altra persona che agisce nell'esercizio della sua attività commerciale o professionale (“il professionista”) è disciplinato dalla legge del paese nel quale il consumatore ha la residenza abituale, a condizione che il professionista:
- a) svolga le sue attività commerciali o professionali nel paese in cui il consumatore ha la residenza abituale; o
  - b) diriga tali attività, con qualsiasi mezzo, verso tale paese o vari paesi tra cui quest'ultimo;
- e il contratto rientri nell'ambito di dette attività.
2. In deroga al paragrafo 1, le parti possono scegliere la legge applicabile a un contratto che soddisfa i requisiti del paragrafo 1, in conformità dell'articolo 3. Tuttavia, tale scelta non vale a privare il consumatore della protezione assicurategli dalle disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente ai sensi della legge che, in mancanza di scelta, sarebbe stata applicabile a norma del paragrafo 1.
- (...)».
- 7 L'articolo 9 del regolamento Roma I, intitolato «Norme di applicazione necessaria», così dispone:
- «1. Le norme di applicazione necessaria sono disposizioni il cui rispetto è ritenuto cruciale da un paese per la salvaguardia dei suoi interessi pubblici, quali la sua organizzazione politica, sociale o economica, al punto da esigerne l'applicazione a tutte le situazioni che rientrino nel loro campo d'applicazione, qualunque sia la legge applicabile al contratto secondo il presente regolamento.
2. Le disposizioni del presente regolamento non ostano all'applicazione delle norme di applicazione necessaria della legge del foro.
3. Può essere data efficacia anche alle norme di applicazione necessaria del paese in cui gli obblighi derivanti dal contratto devono essere o sono stati eseguiti, nella misura in cui tali norme di applicazione necessaria rendono illecito l'adempimento del contratto. Per decidere se vada data efficacia a queste norme, si deve tenere conto della loro natura e della loro finalità nonché delle conseguenze derivanti dal fatto che siano applicate, o meno».
- 8 Ai sensi dell'articolo 10 di tale regolamento, intitolato «Consenso e validità sostanziale»:
- «1. L'esistenza e la validità del contratto o di una sua disposizione si stabiliscono in base alla legge che sarebbe applicabile in virtù del presente regolamento se il contratto o la disposizione fossero validi.



2. Tuttavia, un contraente, al fine di dimostrare che non ha dato il suo consenso, può riferirsi alla legge del paese in cui ha la residenza abituale, se dalle circostanze risulta che non sarebbe ragionevole stabilire l'effetto del comportamento di questo contraente secondo la legge prevista nel paragrafo 1».
- 9 L'articolo 23 del medesimo regolamento, intitolato «Relazioni con altre disposizioni del diritto comunitario», così prevede:
- «Fatto salvo l'articolo 7, il presente regolamento non pregiudica l'applicazione delle disposizioni dell'ordinamento comunitario che, con riferimento a settori specifici, disciplinino i conflitti di legge in materia di obbligazioni contrattuali».
- Il regolamento Roma II
- 10 A termini dei considerando 7 e 21 del regolamento Roma II:
- «(7) Il campo d'applicazione materiale e le disposizioni del presente regolamento dovrebbero essere coerenti con il regolamento [n. 44/2001] e con gli strumenti relativi alla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.
- (...)
- (21) La disposizione specifica dell'articolo 6 non costituisce un'eccezione alla regola generale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, ma piuttosto un chiarimento della stessa. In materia di concorrenza sleale, la regola di conflitto di leggi dovrebbe tutelare i concorrenti, i consumatori e il pubblico in senso lato, nonché garantire il corretto funzionamento dell'economia di mercato. Il collegamento con la legge del paese in cui i rapporti di concorrenza o gli interessi collettivi dei consumatori sono o possono essere pregiudicati permette in genere di realizzare questi obiettivi».
- 11 L'articolo 1, paragrafi 1 e 3, del suddetto regolamento dispone quanto segue:
- «1. Il presente regolamento si applica, in circostanze che comportino un conflitto di leggi, alle obbligazioni extracontrattuali in materia civile e commerciale. Esso non si applica, in particolare, alle materie fiscali, doganali o amministrative né alla responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell'esercizio di pubblici poteri (acta iure imperii).
- (...)
3. Il presente regolamento non si applica alla prova e alla procedura, fatti salvi gli articoli 21 e 22».
- 12 Ai sensi dell'articolo 4 del medesimo regolamento, intitolato «Norma generale», che figura al capo II di quest'ultimo, a suo volta intitolato «Illeciti»:
- «1. Salvo se diversamente previsto nel presente regolamento, la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali che derivano da un fatto illecito è quella del paese in cui il danno si verifica, indipendentemente dal paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e a prescindere dal paese o dai paesi in cui si verificano le conseguenze indirette di tale fatto.
2. Tuttavia, qualora il presunto responsabile e la parte lesa risiedano abitualmente nello stesso paese nel momento in cui il danno si verifica, si applica la legge di tale paese.

3. Se dal complesso delle circostanze del caso risulta chiaramente che il fatto illecito presenta collegamenti manifestamente più stretti con un paese diverso da quello di cui ai paragrafi 1 o 2, si applica la legge di quest'altro paese. Un collegamento manifestamente più stretto con un altro paese potrebbe fondarsi segnatamente su una relazione preesistente tra le parti, quale un contratto, che presenti uno stretto collegamento con il fatto illecito in questione».

13 L'articolo 6 del regolamento Roma II, intitolato «Concorrenza sleale e atti limitativi della libera concorrenza», che pure figura al capo II di quest'ultimo, recita:

«1. La legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale che deriva da un atto di concorrenza sleale è quella del paese sul cui territorio sono pregiudicati, o rischiano di esserlo, i rapporti di concorrenza o gli interessi collettivi dei consumatori.

2. Qualora un atto di concorrenza sleale leda esclusivamente gli interessi di un dato concorrente, si applica l'articolo 4.

3. a) La legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale che deriva da una restrizione della concorrenza è quella del paese sul cui mercato la restrizione ha o potrebbe avere effetto.

b) Qualora la restrizione abbia o possa avere effetto sul mercato di più di un paese, chi promuove un'azione di risarcimento danni dinanzi al giudice del domicilio del convenuto può invece scegliere di fondare le sue pretese sulla legge del giudice adito, purché il mercato in tale Stato membro sia tra quelli direttamente e sostanzialmente interessati dalla restrizione della concorrenza da cui deriva l'obbligazione extracontrattuale su cui si basa la pretesa; se l'attore agisce nei confronti di più di un convenuto dinanzi a detto giudice conformemente alle norme applicabili in materia di competenza giurisdizionale, può scegliere di fondare la sua pretesa esclusivamente sulla legge di tale giudice qualora la restrizione della concorrenza su cui si basa la pretesa contro ciascuno di detti convenuti interessi direttamente e sostanzialmente anche il mercato dello Stato membro di tale giudice.

4. Non si può derogare alla legge applicabile in virtù del presente articolo con un accordo ai sensi dell'articolo 14».

14 L'articolo 14 di detto regolamento, intitolato «Libertà di scelta», dispone quanto segue:

«1. Le parti possono convenire di sottoporre l'obbligazione extracontrattuale ad una legge di loro scelta:

a) con un accordo posteriore al verificarsi del fatto che ha determinato il danno;

o

b) se tutte le parti esercitano un'attività commerciale, anche mediante un accordo liberamente negoziato prima del verificarsi del fatto che ha determinato il danno.

La scelta è espressa o risulta in modo non equivoco dalle circostanze del caso di specie e non pregiudica i diritti dei terzi.

2. Qualora tutti gli elementi pertinenti alla situazione siano ubicati, nel momento in cui si verifica il fatto che determina il danno, in un paese diverso da quello la cui legge è stata

scelta, la scelta effettuata dalle parti non pregiudica l'applicazione delle disposizioni alle quali la legge di tale diverso paese non permette di derogare convenzionalmente.

3. Qualora tutti gli elementi pertinenti alla situazione siano ubicati, nel momento in cui si verifica il fatto che determina il danno, in uno o più Stati membri, la scelta di una legge applicabile diversa da quella di uno Stato membro ad opera delle parti non pregiudica l'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario, se del caso, nella forma in cui sono applicate nello Stato membro del giudice adito, alle quali non è permesso derogare convenzionalmente».

- 15 Ai sensi dell'articolo 16 del medesimo regolamento, rubricato «Norme di applicazione necessaria»:

«Le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni della legge del foro che siano di applicazione necessaria alla situazione, quale che sia la legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale».

Il regolamento (CE) n. 2006/2004

- 16 L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori («regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori») (GU 2004, L 364, pag. 1), intitolato «Definizioni», prevede quanto segue:

«Ai fini del presente regolamento:

(...)

- b) per "infrazione intracomunitaria" s'intende qualsiasi atto o omissione contrari alle norme sulla protezione degli interessi dei consumatori, quali definite nella lettera a), che danneggino o possa danneggiare gli interessi collettivi dei consumatori che risiedono in uno o più Stati membri diversi dallo Stato membro in cui hanno avuto origine o si sono verificati l'atto o l'omissione in questione o in cui è stabilito il venditore o il fornitore responsabile o in cui si riscontrino elementi di prova o beni riconducibili all'atto o all'omissione;

(...))».

- 17 L'articolo 4 del predetto regolamento, intitolato «Autorità competenti», così dispone:

«1. Ogni Stato membro designa le autorità competenti e l'ufficio unico di collegamento responsabili dell'applicazione del presente regolamento.

2. Ogni Stato membro può, se necessario per adempiere i suoi obblighi previsti dal presente regolamento, designare altre autorità pubbliche. Esse possono altresì designare organismi che abbiano un interesse legittimo alla cessazione o al divieto delle infrazioni intracomunitarie a norma dell'articolo 8, paragrafo 3.

3. Ciascuna autorità competente, fatto salvo il paragrafo 4, è dotata dei necessari poteri investigativi ed esecutivi per l'applicazione del presente regolamento e li [esercita] conformemente alla legislazione nazionale.

4. Le autorità competenti possono esercitare i poteri di cui al paragrafo 3, in conformità della legislazione nazionale.

- a) direttamente sotto la propria autorità o sotto la supervisione delle autorità giudiziarie; oppure
- b) mediante richiesta agli organi giurisdizionali competenti a pronunciare la decisione necessaria, eventualmente anche interponendo appello qualora la richiesta di pronuncia della decisione fosse respinta.

5. Nella misura in cui le autorità competenti esercitano i loro poteri mediante richiesta agli organi giurisdizionali a norma del paragrafo 4, lettera b), detti organi sono competenti a prendere le necessarie decisioni.

6. I poteri di cui al paragrafo 3 vengono esercitati unicamente laddove vi sia il ragionevole sospetto di un'infrazione intracomunitaria e comprendono almeno i seguenti diritti:

- a) poter accedere a qualsiasi documento pertinente, in qualsiasi forma, relativo all'infrazione intracomunitaria;
- b) richiedere che qualsiasi persona sia tenuta a fornire le informazioni pertinenti, relative all'infrazione intracomunitaria;
- c) effettuare le necessarie ispezioni in loco;
- d) chiedere per iscritto che il venditore o fornitore interessato ponga fine all'infrazione intracomunitaria;
- e) ottenere dal venditore o fornitore responsabile delle infrazioni intracomunitarie l'impegno di porre fine all'infrazione intracomunitaria e, laddove opportuno, disporre la pubblicazione dell'impegno in questione;
- f) esigere la cessazione o vietare qualsiasi infrazione intracomunitaria e, laddove opportuno, disporre la pubblicazione delle relative decisioni;
- g) richiedere alla parte incriminata di effettuare il versamento di un indennizzo allo Stato o a un beneficiario designato o previsto dalla legislazione nazionale, nel caso di mancata osservanza della decisione.

(...).

La direttiva 2009/22/CE

- 18 L'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (GU 2009, L 110, pag. 30), così dispone:

«La presente direttiva non osta all'applicazione delle regole di diritto internazionale privato sulla legge applicabile vale a dire, di norma, la legge dello Stato membro in cui ha origine la violazione o la legge dello Stato membro in cui la violazione produce i suoi effetti».

La direttiva 93/13

19 A termini del quinto e sesto considerando della direttiva 93/13:

«considerando che normalmente i consumatori non conoscono le norme giuridiche che disciplinano, negli Stati membri diversi dai loro, i contratti relativi alla vendita di beni o all'offerta di servizi; che tale ignoranza può distoglierli dalle transazioni dirette per l'acquisto di beni o la prestazione di servizi in un altro Stato membro;

considerando che, per facilitare la creazione del mercato interno e per tutelare il cittadino che acquisisce, in qualità di consumatore, beni o servizi mediante contratti disciplinati dalla legislazione di Stati membri diversi dal proprio, è indispensabile eliminare le clausole abusive da tali contratti».

20 L'articolo 3 di tale direttiva prevede quanto segue:

«1. Una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale si considera abusiva se, in contrasto con il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto.

(...)

3. L'allegato contiene un elenco indicativo e non esauriente di clausole che possono essere dichiarate abusive».

21 Ai sensi dell'articolo 5 di detta direttiva:

«Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono essere sempre redatte in modo chiaro e comprensibile. In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore. Questa regola di interpretazione non è applicabile nell'ambito delle procedure previste all'articolo 7, paragrafo 2».

22 L'articolo 6 della direttiva 93/13 dispone come segue:

«1. Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive.

2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché il consumatore non sia privato della protezione assicurata dalla presente direttiva a motivo della scelta della legislazione di un paese terzo come legislazione applicabile al contratto, laddove il contratto presenti un legame stretto con il territorio di uno Stato membro».

23 L'articolo 7 di tale direttiva recita:

«1. Gli Stati membri, nell'interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori.

2. I mezzi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che permettano a persone o organizzazioni, che a norma del diritto nazionale abbiano un interesse legittimo a tutelare i consumatori, di adire, a seconda del diritto nazionale, le autorità giudiziarie o gli organi amministrativi competenti affinché stabiliscano se le clausole contrattuali, redatte per un

impiego generalizzato, abbiano carattere abusivo ed applichino mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione di siffatte clausole.

(...».

24 Ai sensi dell'articolo 8 della stessa direttiva:

«Gli Stati membri possono adottare o mantenere, nel settore disciplinato dalla presente direttiva, disposizioni più severe, compatibili con il trattato, per garantire un livello di protezione più elevato per il consumatore».

25 L'allegato della direttiva 93/13 elenca le clausole di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della stessa. Il punto 1, lettera q), di tale allegato è così formulato:

«Clausole che hanno per oggetto o per effetto di:

(...)

q) sopprimere o limitare l'esercizio di azioni legali o vie di ricorso del consumatore (...».

La direttiva 95/46

26 L'articolo 4 della direttiva 95/46, intitolato «Diritto nazionale applicabile», dispone quanto segue:

«1. Ciascuno Stato membro applica le disposizioni nazionali adottate per l'attuazione della presente direttiva al trattamento di dati personali:

a) effettuato nel contesto delle attività di uno stabilimento del responsabile del trattamento nel territorio dello Stato membro; qualora uno stesso responsabile del trattamento sia stabilito nel territorio di più Stati membri, esso deve adottare le misure necessarie per assicurare l'osservanza, da parte di ciascuno di detti stabilimenti, degli obblighi stabiliti dal diritto nazionale applicabile;

b) il cui responsabile non è stabilito nel territorio dello Stato membro, ma in un luogo in cui si applica la sua legislazione nazionale, a norma del diritto internazionale pubblico;

c) il cui responsabile, non stabilito nel territorio della Comunità, ricorre, ai fini del trattamento di dati personali, a strumenti, automatizzati o non automatizzati, situati nel territorio di detto Stato membro, a meno che questi non siano utilizzati ai soli fini di transito nel territorio della Comunità europea.

2. Nella fattispecie di cui al paragrafo 1, lettera c), il responsabile del trattamento deve designare un rappresentante stabilito nel territorio di detto Stato membro, fatte salve le azioni che potrebbero essere promosse contro lo stesso responsabile del trattamento».

*Il diritto austriaco*

27 L'articolo 6 del Konsumentenschutzgesetz (legge sulla tutela dei consumatori), dell'8 marzo 1979 (BGBl. 140/1979), intitolato «Clausole contrattuali abusive», prevede, al paragrafo 3, che una clausola contenuta nelle condizioni generali di contratto o in formulari di contratto prestampati è inefficace se è formulata in termini oscuri o incomprensibili.

- 28 Ai sensi dell'articolo 13 bis di detta legge, l'articolo 6 di quest'ultima si applica a fini di tutela dei consumatori, a prescindere dalla legge applicabile al contratto, quando quest'ultimo è venuto ad esistenza nell'ambito di un'attività dell'impresa, o di un suo intermediario, svolta in Austria e diretta alla conclusione di contratti di questo tipo.

#### **Procedimento principale e questioni pregiudiziali**

- 29 Amazon EU è una società con sede in Lussemburgo, appartenente a un gruppo internazionale di commercio a distanza che, tra le altre attività, si rivolge, mediante un sito Internet avente un nome di dominio con estensione «.de», a consumatori residenti in Austria con i quali stipula contratti di commercio elettronico. Tale società non ha né sede né filiali in Austria.

- 30 Fino alla metà del 2012, le condizioni generali incluse nei contratti stipulati con i suddetti consumatori erano così formulate:

«1. Amazon.de non riconosce eventuali clausole difformi apposte dal cliente, salvo ne abbia espressamente accettato la validità per iscritto.

(...)

6. In caso di pagamento vista fattura e in altri casi, in presenza di giustificati motivi, Amazon.de verifica e valuta i dati personali dei clienti e procede a uno scambio di dati con altre imprese del gruppo Amazon, con società di valutazione dei crediti ed eventualmente con la Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co.KG, Postfach 5001 66, 22701, Amburgo, Germania.

(...)

9. Al fine di decidere in merito al ricorso al pagamento vista fattura quale modalità di pagamento, ci avvarremo – oltre che dei dati in nostro possesso – di calcoli probabilistici per la valutazione del rischio di inadempimento da noi raccolti presso la Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG, Gasstrasse 18, 22761, Amburgo, Germania e la società informa Solutions GmbH Rheinstrasse 99, 76532 Baden-Baden [(Germania)]. Faremo inoltre ricorso alle suddette imprese ai fini della convalida dell'indirizzo da voi comunicatoci.

(...)

11. L'utente, se decide di pubblicare contenuti sul sito Amazon.de (ad esempio, recensioni dei clienti), accorda ad Amazon una licenza esclusiva temporalmente e localmente illimitata al successivo utilizzo dei contenuti per qualsiasi fine, online o con altre modalità, per la durata del diritto sottostante.

12. Si applica il diritto lussemburghese con esclusione delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite in materia di contratti di vendita internazionale di merci (CVIM)».

- 31 Il VKI, ente legittimato a promuovere azioni inibitorie ai sensi della direttiva 2009/22, ha presentato dinanzi agli organi giurisdizionali austriaci una domanda d'ingiunzione contro l'impiego di tutte le clausole contenute nelle suddette condizioni generali, nonché una domanda di pubblicazione dell'adottanda sentenza, affermando che tali clausole erano tutte contrarie a divieti di legge o alle buone prassi.

- 32 Il giudice di primo grado ha accolto tutte le domande del ricorso, ad eccezione di quella relativa alla clausola 8, riguardante il pagamento di un supplemento in caso di pagamento vista fattura. Basandosi sull'applicazione in via di principio del regolamento Roma I, esso ha dichiarato, in forza dell'articolo 6, paragrafo 2, di tale regolamento, l'invalidità della clausola 12, relativa alla scelta della legge applicabile, con la motivazione che la scelta della legge non doveva comportare per il consumatore la privazione della protezione assicurategli dalla legge dello Stato nel quale ha la sua residenza abituale. Tale giudice ne ha dedotto che la validità delle altre clausole avrebbe dovuto essere valutata alla luce del diritto austriaco. Infine, per quanto riguarda le clausole 6, 9 e 11, lo stesso giudice ha osservato che soltanto le questioni relative alla tutela dei dati dovevano essere valutate alla luce del diritto lussemburghese pertinente, dato che il regolamento Roma I non escludeva l'applicazione della direttiva 95/46.
- 33 Il giudice d'appello, adito dalle due parti nel procedimento principale, ha annullato la sentenza resa dal giudice di primo grado e ha rinviato la causa a quest'ultimo per riesame. Esso ha osservato che il regolamento Roma I era pertinente ai fini della determinazione della legge applicabile e ha esaminato nel merito soltanto la clausola 12, relativa alla scelta della legge applicabile. A tal riguardo, esso ha dichiarato che l'articolo 6, paragrafo 2, di tale regolamento non permetteva di concludere nel senso dell'illegittimità di tale clausola e che, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la valutazione della suddetta clausola avrebbe dovuto essere effettuata piuttosto alla luce del diritto lussemburghese. Dopo aver invitato il giudice di primo grado a procedere a detta valutazione, il giudice di appello ha sottolineato che, ove la suddetta clausola fosse risultata lecita ai sensi del diritto lussemburghese, le altre clausole avrebbero dovuto anch'esse essere valutate alla luce di tale diritto e che quindi si sarebbe dovuto procedere a un confronto con il diritto austriaco al fine di determinare la legge più favorevole ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento Roma I.
- 34 L'Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria), adita dal VKI, s'interroga in merito alla legge applicabile nell'ambito del procedimento principale. In tale contesto, detto giudice ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
- «1) Se la legge applicabile a un'azione inibitoria a norma della direttiva 2009/22 debba essere individuata in base all'articolo 4 del regolamento Roma II quando l'azione è diretta contro l'impiego di clausole contrattuali abusive da parte di un'impresa avente la propria sede in uno Stato membro che stipula contratti di commercio elettronico con consumatori residenti in altri Stati membri, in particolare nello Stato del giudice adito.
  - 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione:
    - a) se per paese in cui il danno si verifica (articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Roma II) si debba intendere ogni Stato verso il quale è diretta l'attività commerciale dell'impresa convenuta, cosicché le clausole controverse devono essere esaminate in base alla legge dello Stato del giudice adito qualora un ente a ciò legittimato promuova un'azione contro l'impiego di tali clausole nei rapporti commerciali con consumatori residenti in tale paese.
    - b) Se sussistano collegamenti manifestamente più stretti (articolo 4, paragrafo 3, del regolamento Roma II) con la legge dello Stato in cui ha sede l'impresa convenuta qualora le condizioni contrattuali di quest'ultima prevedano che i contratti da essa stipulati siano soggetti alla legge di detto Stato.



- c) Se da una siffatta clausola sulla scelta della legge applicabile derivi, per altri motivi, che l'esame delle clausole contrattuali contestate debba avvenire sulla base della legge dello Stato in cui l'impresa convenuta ha la propria sede.
- 3) In caso di risposta negativa alla prima questione:
- come debba essere allora individuata la legge applicabile all'azione inibitoria.
- 4) A prescindere dalla risposta alle questioni che precedono:
- a) se una clausola contenuta nelle condizioni contrattuali generali, secondo cui un contratto di commercio elettronico concluso tra un consumatore e un'impresa avente la propria sede in un altro Stato membro è soggetto alla legge dello Stato in cui quest'ultima ha sede, sia abusiva ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13.
  - b) Se il trattamento dei dati personali da parte di un'impresa che stipula contratti di commercio elettronico con consumatori residenti in altri Stati membri sia soggetto, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 95/46, a prescindere dalla legge altrimenti applicabile, soltanto alla legge dello Stato membro in cui si trova lo stabilimento dell'impresa nel quale avviene il trattamento, o se detta impresa sia tenuta anche all'osservanza delle disposizioni in materia di protezione dei dati degli Stati membri verso i quali dirige la propria attività commerciale».

### **Sulle questioni pregiudiziali**

#### *Sulle prime tre questioni*

- 35 Con le sue prime tre questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, come occorra interpretare i regolamenti Roma I e Roma II al fine di determinare la o le leggi applicabili ad un'azione inibitoria ai sensi della direttiva 2009/22, diretta contro l'impiego di clausole contrattuali asseritamente illecite da parte di un'impresa avente sede in uno Stato membro la quale stipula contratti mediante commercio elettronico con consumatori residenti in altri Stati membri e, in particolare, nello Stato del giudice adito.
- 36 In via preliminare, occorre sottolineare, per quanto riguarda i rispettivi ambiti di applicazione dei regolamenti Roma I e Roma II, che le nozioni di «obbligazione contrattuale» e di «obbligazione extracontrattuale» in esse presenti devono essere interpretate in modo autonomo, riferendosi soprattutto al sistema e agli obiettivi di tali regolamenti. Occorre altresì tener conto, ai sensi del considerando 7 di ciascuno dei due regolamenti, dell'obiettivo di un'applicazione coerente di questi ultimi non soltanto fra di loro, ma anche rispetto al regolamento n. 44/2001 (in prosieguo: il «regolamento Bruxelles I»), che, in particolare, al suo articolo 5 distingue tra la materia contrattuale e quella degli illeciti civili dolosi o colposi (v. sentenza del 21 gennaio 2016, ERGO Insurance e Gjensidige Baltic, C-359/14 e C-475/14, EU:C:2016:40, punto 43).
- 37 Per quanto riguarda la nozione di «obbligazione extracontrattuale», ai sensi dell'articolo 1 del regolamento Roma II, è necessario ricordare che la nozione di «materia di illeciti civili dolosi o colposi», ai sensi dell'articolo 5, punto 3, del regolamento Bruxelles I, copre tutte le azioni dirette ad accertare la responsabilità del convenuto e non attinenti alla «materia contrattuale», ai sensi dell'articolo 5, punto 1, di quest'ultimo regolamento (v. sentenza del 21 gennaio 2016, ERGO Insurance e Gjensidige Baltic, C-359/14 e C-475/14, EU:C:2016:40, punto 45).

- 38 Nell'ambito della convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32; in prosieguo: la «convenzione di Bruxelles»), la Corte ha già dichiarato che un'azione giudiziale preventiva, promossa da un'associazione di tutela dei consumatori al fine di ottenere che sia inibito a un commerciante l'uso di clausole ritenute abusive nell'ambito di contratti stipulati con privati, ha natura di azione in materia di illeciti civili dolosi o colposi ai sensi dell'articolo 5, punto 3, di tale convenzione (sentenza del 1° ottobre 2002, Henkel, C-167/00, EU:C:2002:555, punto 50), e che tale interpretazione vale anche per quanto riguarda il regolamento Bruxelles I (v., in tal senso, sentenza del 13 marzo 2014, Brogsitter, C-548/12, EU:C:2014:148, punto 19).
- 39 Orbene, alla luce dell'obiettivo dell'applicazione coerente ricordato al punto 36 della presente sentenza, la statuizione secondo cui, in materia di tutela dei consumatori, la responsabilità extracontrattuale si riferisce anche alle violazioni dell'ordinamento giuridico derivanti dall'uso di clausole abusive che le associazioni di tutela dei consumatori hanno il compito di impedire (v., in tal senso, sentenza del 1° ottobre 2002, Henkel, C-167/00, EU:C:2002:555, punto 42) è pienamente trasponibile all'interpretazione dei regolamenti Roma I e Roma II. Si deve pertanto considerare che l'azione inibitoria ai sensi della direttiva 2009/22 verte su un'obbligazione extracontrattuale derivante da un fatto illecito ai sensi del capo II del regolamento Roma II.
- 40 L'articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento, contenuto nel capo II del medesimo, sancisce, quale regola particolare relativa alle obbligazioni extracontrattuali derivanti da un atto di concorrenza sleale, l'applicazione della legge del paese sul cui territorio sono pregiudicati, o rischiano di esserlo, i rapporti di concorrenza o gli interessi collettivi dei consumatori.
- 41 A tal riguardo, dal considerando 21 del regolamento Roma II risulta che l'articolo 6, paragrafo 1, del medesimo concretizza, nell'ambito particolare della concorrenza sleale, il principio della *lex loci damni*, sancito all'articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento.
- 42 Come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 73 delle sue conclusioni, la concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento Roma II include l'impiego di clausole abusive inserite in condizioni generali di vendita qualora esso sia in grado di pregiudicare gli interessi collettivi dei consumatori in quanto gruppo e, pertanto, di influenzare le condizioni di concorrenza sul mercato.
- 43 Nel caso di un'azione inibitoria ai sensi della direttiva 2009/22, il paese sul cui territorio sono pregiudicati gli interessi collettivi dei consumatori ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento Roma II è quello in cui risiedono i consumatori ai quali l'impresa rivolge le sue attività ed i cui interessi sono difesi attraverso detta azione dall'associazione di tutela dei consumatori interessata.
- 44 Occorre precisare che l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento Roma II, ai sensi del quale si applica la legge di un altro paese se dal complesso delle circostanze del caso risulta che il fatto illecito presenta collegamenti manifestamente più stretti con un paese diverso da quello di cui all'articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento, non può portare a un risultato diverso.
- 45 Infatti, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 77 delle sue conclusioni, la norma alternativa prevista all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento Roma II non è adatta alla materia della concorrenza sleale poiché l'articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento mira a proteggere interessi collettivi – i quali superano l'ambito dei rapporti tra le parti della controversia – prevedendo una norma specificamente adatta a tal fine. Siffatto obiettivo sarebbe pregiudicato se si consentisse di eludere tale norma sulla base di collegamenti personali tra dette parti.

- 46 In ogni caso, la circostanza che Amazon EU preveda nelle sue condizioni generali che ai contratti da essa stipulati si applichi la legge dello Stato in cui ha sede non può validamente costituire un tale collegamento più stretto.
- 47 Ove così non fosse, un professionista come Amazon EU potrebbe de facto, attraverso una siffatta clausola, scegliere la legge cui dev'essere soggetta un'obbligazione extracontrattuale e così potrebbe eludere le condizioni previste, a tal riguardo, all'articolo 14, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento Roma II.
- 48 Occorre dunque affermare che, quando è dedotta la violazione di una normativa volta a tutelare gli interessi dei consumatori nei confronti dell'impiego di clausole abusive nelle condizioni generali di vendita, la legge applicabile a un'azione inibitoria ai sensi della direttiva 2009/22 dev'essere determinata, fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento Roma II, in conformità all'articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento.
- 49 Di contro, la legge applicabile all'esame del carattere abusivo di clausole che figurano in contratti conclusi da consumatori e che sono oggetto di un'azione inibitoria dev'essere determinata in modo autonomo in base alla natura di tali clausole. Così, quando l'azione inibitoria è volta a impedire che clausole simili siano inserite in contratti conclusi da consumatori per generare obbligazioni contrattuali, la legge applicabile alla valutazione di tali clausole dev'essere determinata in conformità al regolamento Roma I.
- 50 Nel caso di specie, le clausole asseritamente abusive oggetto dell'azione inibitoria di cui trattasi nel procedimento principale hanno, rispetto ai consumatori ai quali si rivolgono, la natura di obbligazioni contrattuali ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento Roma I.
- 51 Siffatta conclusione non è in alcun modo contraddetta dal carattere collettivo dell'azione mediante la quale la validità di tali clausole è messa in discussione. Infatti, la circostanza che tale azione non verta su contratti individuali concretamente stipulati è insita nella natura stessa di una simile azione collettiva e preventiva, nell'ambito della quale viene compiuto un controllo in astratto.
- 52 Al fine di determinare il diritto applicabile, occorre pertanto distinguere tra la valutazione delle clausole di cui trattasi, da un lato, e l'azione inibitoria dell'impiego di tali clausole, proposta da un'associazione come il VKI, dall'altro.
- 53 Tale distinzione s'impone al fine di garantire l'applicazione uniforme dei regolamenti Roma I e Roma II. E, fatto più importante, il collegamento autonomo delle clausole di cui trattasi garantisce che il diritto applicabile non cambi in funzione del tipo di azione scelto.
- 54 Se, nell'ambito di un processo avviato in seguito alla proposizione di un'azione collettiva, le clausole contrattuali di cui trattasi dovessero essere esaminate alla luce del diritto designato come applicabile in forza dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento Roma II, sussisterebbe il rischio che i criteri di esame siano diversi da quelli utilizzati nell'ambito di un processo individuale avviato da un consumatore.
- 55 Infatti, per quanto riguarda l'esame delle clausole nell'ambito di un processo individuale avviato da un consumatore, la legge designata come applicabile, quale legge del contratto, può essere diversa da quella designata come applicabile, quale legge dell'illecito civile doloso, all'azione inibitoria. A tal proposito, si deve osservare che il livello di tutela dei consumatori varia ancora da uno Stato membro all'altro, conformemente all'articolo 8 della

direttiva 93/13, cosicché la valutazione di una clausola può variare, a parità di tutte le altre condizioni, in funzione del diritto applicabile.

- 56 Un siffatto collegamento diverso di una clausola, alla luce della legge designata come applicabile, in funzione del tipo di azione esperito avrebbe l'effetto di neutralizzare in particolare la coerenza nella valutazione tra azioni collettive e azioni individuali che la Corte ha sancito obbligando i giudici nazionali a trarre d'ufficio, anche per l'avvenire, tutte le conseguenze, previste dal diritto nazionale, del riconoscimento del carattere abusivo di una clausola che fa parte delle condizioni generali dei contratti conclusi da consumatori nell'ambito di un'azione inibitoria, affinché tale clausola non vincoli i consumatori che abbiano stipulato un contratto al quale si applicano le medesime condizioni generali (v. sentenza del 26 aprile 2012, Invitel, C-472/10, EU:C:2012:242, punto 43).
- 57 L'incoerenza che risulterebbe da un collegamento diverso di una clausola in funzione del tipo di azione esperito violerebbe l'obiettivo perseguito dalle direttive 2009/22 e 93/13, consistente nel fare efficacemente cessare l'impiego di clausole abusive.
- 58 Da quanto precede deriva che la legge applicabile a un'azione inibitoria ai sensi della direttiva 2009/22 dev'essere determinata in conformità all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento Roma II qualora sia dedotta una violazione di una normativa volta a tutelare gli interessi dei consumatori nei confronti dell'impiego di clausole abusive nelle condizioni generali di vendita, mentre la legge applicabile alla valutazione di una data clausola contrattuale deve essere sempre determinata in forza del regolamento Roma I, indipendentemente dal fatto che ciò avvenga nell'ambito di un'azione individuale o in quello di un'azione collettiva.
- 59 Tuttavia, occorre precisare che, in sede di valutazione del carattere abusivo di una data clausola contrattuale nell'ambito di un'azione inibitoria, dall'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento Roma I deriva che la scelta della legge applicabile non pregiudica l'applicazione delle disposizioni imperative previste dalla legge del paese di residenza dei consumatori i cui interessi sono difesi mediante tale azione. Tali disposizioni possono includere quelle che traspongono la direttiva 93/13 nella misura in cui esse assicurano, conformemente all'articolo 8 di quest'ultima, un livello di tutela più elevato al consumatore.
- 60 Occorre dunque rispondere alle prime tre questioni dichiarando che i regolamenti Roma I e Roma II devono essere interpretati nel senso che, fermo restando l'articolo 1, paragrafo 3, di ciascuno di tali regolamenti, la legge applicabile ad un'azione inibitoria ai sensi della direttiva 2009/22, diretta contro l'impiego di clausole contrattuali asseritamente illecite da parte di un'impresa avente sede in uno Stato membro la quale stipula contratti mediante commercio elettronico con consumatori residenti in altri Stati membri e, in particolare, nello Stato del giudice adito, deve essere determinata in conformità all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento Roma II, mentre la legge applicabile alla valutazione di una data clausola contrattuale deve essere sempre determinata in applicazione del regolamento Roma I, indipendentemente dal fatto che detta valutazione sia effettuata nell'ambito di un'azione individuale oppure in quello di un'azione collettiva.

*Sulla quarta questione, lettera a)*

- 61 Con la sua quarta questione, lettera a), il giudice del rinvio chiede se una clausola contenuta nelle condizioni generali di vendita di un contratto stipulato mediante commercio elettronico tra un professionista e un consumatore, in forza della quale detto contratto è disciplinato dalla legge dello Stato membro in cui ha sede tale professionista, sia abusiva ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13.

- 62 Da quest'ultima disposizione risulta che una clausola contrattuale che non sia stata oggetto di negoziato individuale è abusiva se, in contrasto con il requisito della buona fede, determina un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti a danno del consumatore.
- 63 L'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 93/13 precisa che si considera sempre che una clausola non sia stata oggetto di negoziato individuale quando essa è stata redatta preventivamente dal professionista e il consumatore non ha potuto, per tale motivo, esercitare alcuna influenza sul suo contenuto, in particolare nell'ambito di un contratto per adesione. Come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 84 delle sue conclusioni, condizioni generali di vendita come quelle di cui trattasi nel procedimento principale rientrano in tale ipotesi.
- 64 A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 93/13, il carattere abusivo di una clausola può essere dichiarato soltanto al termine di un esame condotto caso per caso alla luce di tutte le circostanze pertinenti, ivi comprese la natura dei beni o dei servizi oggetto del contratto.
- 65 Spetta al giudice nazionale stabilire se, date le circostanze proprie del caso di specie, una clausola soddisfa i requisiti di buona fede, equilibrio e trasparenza. Nondimeno, la Corte è competente a desumere dalle disposizioni della direttiva 93/13 i criteri che tale giudice nazionale può o deve applicare in sede di una tale valutazione (v., in tal senso, sentenza del 30 aprile 2014, *Kásler e Káslerné Rábai*, C-26/13, EU:C:2014:282, punti 40 e 45 nonché giurisprudenza citata).
- 66 Riguardo a una clausola come la numero 12 delle condizioni generali di cui trattasi nel procedimento principale, relativa al diritto applicabile, occorre rilevare, innanzitutto, che la legislazione dell'Unione autorizza in via di principio le clausole di scelta della legge. Infatti, l'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento Roma I sancisce la facoltà per le parti di pattuire il diritto applicabile a un contratto concluso da un consumatore, purché sia garantito il rispetto della protezione di cui il consumatore beneficia ai sensi delle disposizioni della legge del suo foro alle quali non è permesso derogare convenzionalmente.
- 67 In tale contesto, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 94 delle sue conclusioni, una clausola di scelta della legge applicabile redatta preventivamente che designi la legge dello Stato membro in cui ha sede il professionista è abusiva soltanto qualora presenti talune specificità, proprie alla sua formulazione o al suo contesto, tali da generare un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti.
- 68 In particolare, il carattere abusivo di una siffatta clausola può derivare da una formulazione che non soddisfa il requisito di redazione chiara e comprensibile stabilito dall'articolo 5 della direttiva 93/13. Siffatto obbligo, tenuto conto della situazione di inferiorità nella quale si trova il consumatore rispetto al professionista per quanto riguarda, in particolare, il grado di informazione, deve essere interpretato in modo estensivo (v., in tal senso, sentenza del 23 aprile 2015, *Van Hove*, C-96/14, EU:C:2015:262, punto 40 e giurisprudenza citata).
- 69 Inoltre, qualora gli effetti di una clausola siano determinati da disposizioni imperative di legge, è essenziale che il professionista informi il consumatore in relazione a dette disposizioni (v. in tal senso, sentenza del 26 aprile 2012, *Invitel*, C-472/10, EU:C:2012:242, punto 29). È quanto avviene nel caso dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento Roma I, ai sensi del quale la scelta della legge applicabile non può valere a privare il consumatore della protezione assicurategli dalle disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente ai sensi della legge che sarebbe stata applicabile in mancanza di scelta.
- 70 Tenuto conto del carattere imperativo della prescrizione che appare all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento Roma I, un giudice adito riguardo a una clausola di scelta della legge

applicabile dovrà applicare, nel caso in cui sia in causa un consumatore residente in Austria, quelle tra le disposizioni di legge austriache alle quali, secondo il diritto austriaco, non sia possibile derogare convenzionalmente. Spetterà, all'occorrenza, al giudice del rinvio identificare tali disposizioni.

- 71 Alla quarta questione, lettera a), occorre dunque rispondere dichiarando che l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 dev'essere interpretato nel senso che una clausola rientrante nelle condizioni generali di vendita di un professionista, che non sia stata oggetto di negoziato individuale, secondo la quale la legge dello Stato membro in cui ha sede tale professionista disciplina il contratto stipulato mediante commercio elettronico con un consumatore, è abusiva quando induce in errore tale consumatore dandogli l'impressione che al contratto si applichi soltanto la legge di detto Stato membro, senza informarlo del fatto che egli dispone inoltre, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento Roma I, della tutela assicurataagli dalle disposizioni imperative della legge che sarebbe applicabile in assenza di siffatta clausola, cosa che spetta al giudice nazionale verificare alla luce di tutte le circostanze rilevanti.

*Sulla quarta questione, lettera b)*

- 72 Con la sua quarta questione, lettera b), il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 95/46 debba essere interpretato nel senso che il trattamento di dati personali effettuato da un'impresa di commercio elettronico è disciplinato dal diritto dello Stato membro verso il quale detta impresa dirige le proprie attività.
- 73 A termini dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 95/46, ciascuno Stato membro applica le disposizioni nazionali adottate per l'attuazione della medesima direttiva al trattamento di dati personali quando esso è effettuato nell'ambito delle attività di uno stabilimento del responsabile del trattamento nel territorio dello Stato membro.
- 74 Ne deriva che un trattamento di dati effettuato nel contesto delle attività di uno stabilimento è disciplinato dal diritto dello Stato membro nel cui territorio è ubicato detto stabilimento.
- 75 Per quanto attiene, in primo luogo, alla nozione di «stabilimento» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 95/46, la Corte ha già precisato che essa si estende a qualsiasi attività reale ed effettiva, anche minima, esercitata tramite un'organizzazione stabile (sentenza del 1° ottobre 2015, Weltimmo, C-230/14, EU:C:2015:639, punto 31).
- 76 A tal riguardo, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 119 delle sue conclusioni, sebbene il fatto che l'impresa responsabile del trattamento dei dati non possieda né filiali né succursali in uno Stato membro non escluda che essa possa ivi possedere uno stabilimento ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 95/46, un tale stabilimento non può esistere per il semplice fatto che ivi sia accessibile il sito Internet dell'impresa in questione.
- 77 Occorre piuttosto valutare, come già rilevato dalla Corte, sia il grado di stabilità dell'organizzazione sia l'esercizio effettivo delle attività nello Stato membro interessato (v., in tal senso, sentenza del 1° ottobre 2015, Weltimmo, C-230/14, EU:C:2015:639, punto 29).
- 78 Per quanto riguarda, in secondo luogo, la questione se il trattamento dei dati personali in esame sia effettuato «nel contesto delle attività» di detto stabilimento, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 95/46, la Corte ha già ricordato che tale disposizione non esige che il trattamento di dati personali in questione venga effettuato «dallo» stabilimento interessato stesso, bensì soltanto «nel contesto delle attività» di quest'ultimo (sentenza del 1° ottobre 2015, Weltimmo, C-230/14, EU:C:2015:639, punto 35).

- 79 Spetta al giudice del rinvio stabilire, alla luce di tale giurisprudenza e tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti del procedimento principale, se Amazon EU proceda al trattamento dei dati in esame nel contesto delle attività di uno stabilimento situato in uno Stato membro diverso dal Lussemburgo.
- 80 Come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 128 delle sue conclusioni, qualora il giudice del rinvio dovesse accertare che lo stabilimento nel cui ambito Amazon EU procede al trattamento di tali dati è ubicato in Germania, spetterebbe al diritto tedesco disciplinare detto trattamento.
- 81 In considerazione di quanto precede, alla quarta questione, lettera b), occorre rispondere dichiarando che l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 95/46 deve essere interpretato nel senso che il trattamento di dati personali effettuato da un'impresa di commercio elettronico è disciplinato dal diritto dello Stato membro verso il quale detta impresa dirige le proprie attività qualora sia accertato che tale impresa procede al trattamento dei dati in esame nel contesto delle attività di uno stabilimento situato in detto Stato membro. Spetta al giudice nazionale valutare se ciò si verifichi nel caso di specie.

#### **Sulle spese**

- 82 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

- 1) **Il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) e il regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II»), devono essere interpretati nel senso che, fermo restando l'articolo 1, paragrafo 3, di ciascuno di tali regolamenti, la legge applicabile ad un'azione inibitoria ai sensi della direttiva 2009/22/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori, diretta contro l'impiego di clausole contrattuali asseritamente illecite da parte di un'impresa avente sede in uno Stato membro la quale stipula contratti mediante commercio elettronico con consumatori residenti in altri Stati membri e, in particolare, nello Stato del giudice adito, deve essere determinata in conformità all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 864/2007, mentre la legge applicabile alla valutazione di una data clausola contrattuale deve essere sempre determinata in applicazione del regolamento n. 593/2008, indipendentemente dal fatto che detta valutazione sia effettuata nell'ambito di un'azione individuale o in quello di un'azione collettiva.**
- 2) **L'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che una clausola rientrante nelle condizioni generali di vendita di un professionista, che non sia stata oggetto di negoziato individuale, secondo la quale la legge dello Stato membro in cui ha sede tale professionista disciplina il contratto stipulato mediante commercio elettronico con un consumatore, è abusiva quando induce in errore tale consumatore dandogli**

**l'impressione che al contratto si applichi soltanto la legge di detto Stato membro, senza informarlo del fatto che egli dispone inoltre, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n.593/2008, della tutela assicurataagli dalle disposizioni imperative della legge che sarebbe applicabile in assenza di siffatta clausola, cosa che spetta al giudice nazionale verificare alla luce di tutte le circostanze rilevanti.**

- 3) L'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, deve essere interpretato nel senso che il trattamento di dati personali effettuato da un'impresa di commercio elettronico è disciplinato dal diritto dello Stato membro verso il quale detta impresa dirige le proprie attività qualora sia accertato che tale impresa procede al trattamento dei dati in esame nel contesto delle attività di uno stabilimento situato in detto Stato membro. Spetta al giudice nazionale valutare se ciò si verifichi nel caso di specie.**

Firme